

SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

141° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 1° APRILE 1993

INDICE**Commissioni permanenti**

1ª - Affari costituzionali	Pag.	3
3ª - Affari esteri	»	11
4ª - Difesa	»	18
5ª - Bilancio	»	22
8ª - Lavori pubblici, comunicazioni	»	28
9ª - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	57
10ª - Industria	»	59
13ª - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	61

Organismi bicamerali

RAI-TV	Pag.	65
Mafia	»	67
Riforme istituzionali	»	70
Riforma tributaria	»	73

Sottocommissioni permanenti

4ª - Difesa - Pareri	Pag.	76
----------------------------	------	----

CONVOCAZIONI	Pag.	77
--------------------	------	----

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

GIOVEDÌ 1° APRILE 1993

100ª Seduta

Presidenza del Presidente
MACCANICO

Intervengono il Ministro per gli affari sociali BOMPIANI e il Sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica GRILLO.

La seduta inizia alle ore 16,10.

IN SEDE CONSULTIVA

GOLFARI ed altri: Modifica dell'articolo 18 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante nuovo codice della strada; abrogazione dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo codice della strada (1074)

(Parere alla 13ª Commissione: favorevole)

Il presidente MACCANICO avverte che, in mancanza di osservazioni contrarie, considerata l'urgenza manifestata dalla Commissione di merito, si procederà anzitutto all'esame del disegno di legge in titolo, la cui trattazione era stata demandata alla riunione della Sottocommissione per i pareri, convocata per le ore 15, che non ha avuto luogo a causa del protrarsi dei lavori dell'Assemblea.

Convieni la Commissione.

Il senatore SPERONI, quindi, in sostituzione del relatore designato Ruffino, illustra il contenuto del disegno di legge, diretto a modificare la normativa introdotta dalle disposizioni di attuazione del nuovo codice della strada in materia di distanze edificatorie: si tratta, in sostanza, di riservare agli strumenti urbanistici - in conformità alla legislazione vigente in materia - la disciplina dei limiti in questione. Propone, infine, di formulare un parere favorevole.

Senza discussione, conviene unanime la Commissione.

IN SEDE REFERENTE

MANCINO ed altri - Istituzione del Comitato nazionale interdisciplinare di bioetica (227)

COLOMBO SVEVO ed altri - Autorizzazione di spesa per il funzionamento del Comitato nazionale interdisciplinare di bioetica (292)

(Rinvio del seguito dell'esame del disegno di legge n. 227; seguito e conclusione dell'esame del disegno di legge n. 292)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 19 novembre 1992.

Il presidente MACCANICO avverte che il disegno di legge n. 292 viene assunto come testo base.

Il ministro BOMPIANI, quindi, illustra l'emendamento 1.1, sostitutivo del comma 2 e volto a riformulare la disposizione di copertura finanziaria, necessaria ad assicurare il funzionamento del Comitato nazionale per la bioetica. Dà ragione altresì dell'emendamento 1.2, che si propone di precisare le disposizioni di cui al comma 1, riformulandolo. Fornisce poi un chiarimento alla senatrice D'Alessandro Prisco.

Il presidente MACCANICO avverte che l'emendamento 1.1 ha registrato il parere favorevole della Commissione bilancio.

La Commissione, infine, accolti i predetti emendamenti, conferisce al Presidente l'incarico di riferire all'Assemblea in conformità a tale determinazione in ordine al disegno di legge n. 292, convenendo di rinviare ad altra seduta il seguito dell'esame del disegno di legge n. 227.

SPERONI - Istituzione della provincia del Seprio (22)

REVIGLIO e RIVIERA - Modificazione della denominazione della provincia di Verbania in provincia del Verbano-Cusio-Ossola (157)

BRESCIA - Istituzione della provincia di Melfi (183)

PREIONI - Modifica dell'articolo 63 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (442)

MARINUCCI MARIANI e RIVIERA - Istituzione della provincia del Centro Abruzzo (Sulmona) (616)

(Esame congiunto dei disegni di legge n. 157 e n. 442; rinvio dell'esame congiunto dei disegni di legge n. 22, n. 183 e n. 616)

Il presidente MACCANICO, in sostituzione del relatore Guzzetti, riferisce sui disegni di legge n. 157 e n. 442, concernenti la denominazione della provincia di Verbania, proponendo alla Commissione di pronunciarsi in senso favorevole.

Si apre il dibattito.

Il senatore RIVIERA, nel condividere la proposta del Presidente relatore, precisa che il disegno di legge n. 157 intende consentire l'utilizzazione dei servizi pubblici già esistenti nelle diverse località della provincia, evitandone la concentrazione in un capoluogo unico.

Il senatore PREIONI, quindi, osserva che tale proposito è comune al disegno di legge n. 442, da lui presentato, in modo che gli uffici periferici delle amministrazioni statali dislocati nella provincia siano mantenuti nelle diverse città ove hanno attualmente la loro sede, e in particolare a Domodossola, Omenia, Gravellona Toce, oltre che a Verbania, anche in considerazione della particolare configurazione orografica del territorio. Prospetta, inoltre, l'opportunità di integrare la normativa in esame prevedendo un obbligo specifico ad osservare le predette condizioni.

Il presidente MACCANICO osserva che, a tale riguardo, sarebbe più opportuno formulare un ordine del giorno.

Si associa il senatore RIVIERA.

Il senatore GUERZONI, quindi, si dichiara non contrario al provvedimento, benchè la recente istituzione di otto nuove province e la prospettata costituzione di altrettanti nuovi enti consimili renda opportuna una riflessione sulla coerenza complessiva di tale vicenda istituzionale.

Il senatore RIVIERA precisa che la provincia di Verbania è compresa tra quelle già istituite e che egli stesso è contrario all'istituzione di ulteriori enti provinciali: le norme in esame, comunque, introducono un principio di razionalità amministrativa.

Il presidente MACCANICO, quindi, dispone che si assuma come testo base quello del disegno di legge n. 157.

Il senatore PREIONI illustra l'emendamento 1.1 al disegno di legge n. 157.

Il senatore COVATTA trova non giustificate le perplessità manifestate dal senatore Guerzoni e invita il senatore Preioni a trasformare in un ordine del giorno l'emendamento testè presentato.

Il senatore PREIONI, quindi, ritira l'emendamento 1.1 trasformandolo nel seguente ordine del giorno:

«Il Senato,

in occasione dell'esame dei disegni di legge n. 157 e n. 442,

impegna il Governo

a disporre che gli uffici delle amministrazioni periferiche dello Stato dislocati nella provincia del Verbano-Cusio-Ossola siano mantenuti nelle diverse città della provincia medesima.»

(0/157-442/1a/1)

PREIONI

Il senatore GUERZONI, quindi, dichiara che non parteciperà al voto.

La Commissione, infine, accolto il predetto ordine del giorno, conferisce al Presidente relatore il mandato di riferire all'Assemblea in ordine al disegno di legge n. 157, nel senso emerso dal dibattito, proponendo l'assorbimento del disegno di legge n. 442. Rinvia invece il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 22, 183 e 616.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo concernente il trasferimento delle competenze del Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e dell'agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno in attuazione dell'articolo 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488

(Seguito e conclusione dell'esame)
(R 139 B 00, C 05ª, 0002)

Il presidente MACCANICO dà lettura delle osservazioni formulate dal relatore Saporito.

Il senatore SALVI ritiene che ove si rilevi una ipotesi di eccesso di delega in ordine all'articolo 4, la Commissione debba pronunciarsi in senso contrario a tale disposizione.

Il senatore COVATTA auspica un chiarimento su tale questione.

Il sottosegretario GRILLO, quindi, nel convenire sulla circostanza che la Commissione di vigilanza di cui all'articolo 4 non sia espressamente prevista dalle norme di delega, ritiene che essa integri le funzioni di vigilanza conferite al Ministro del bilancio dalle predette norme: non si versa, pertanto, in un caso di eccesso di delega.

La senatrice D'ALESSANDRO PRISCO trova inopportuno proseguire la discussione in assenza del relatore e dei rappresentanti del Gruppo della democrazia cristiana, anche perchè le questioni in esame meritano un approfondimento accurato.

Il sottosegretario GRILLO manifesta l'intendimento del Governo di adottare il decreto legislativo di cui si tratta in tempo utile per prevenire il referendum abrogativo promosso in materia: auspica, pertanto, che la Commissione si pronunci con sollecitudine.

Il senatore GUERZONI osserva che le funzioni attribuite alla Commissione di cui all'articolo 4 non possono ricondursi alle potestà di vigilanza considerate nella legge di delega: la Commissione, inoltre, si configura come un organismo *sui generis*, sul quale sarebbe opportuno svolgere una riflessione approfondita.

Il presidente MACCANICO, nel convenire con la senatrice D'Alessandro Prisco circa l'inopportunità di condurre l'esame dello schema di

decreto in assenza del relatore e dei senatori democratico cristiani, ritiene che la questione specifica dianzi sollevata non esponga una ipotesi di eccesso di delega in quanto si tratta di una strumentazione per molti versi apprezzabile a supporto delle funzioni di vigilanza conferite al Ministro del bilancio dalla normativa di delega. Osserva, inoltre, che la competenza consultiva della Commissione affari costituzionali in ordine al provvedimento in esame avrebbe dovuto assumere una configurazione diversa, avendo come diretto destinatario il Governo e non un'altra Commissione permanente.

La senatrice D'ALESSANDRO PRISCO condivide tale ultima considerazione.

Il senatore PICANO, quindi, auspica che la Commissione concluda sollecitamente l'esame dello schema di decreto delegato. Osserva, peraltro, che l'organismo di cui all'articolo 4 risulta destinatario di attribuzioni che ben potrebbero essere esercitate dal CNEL e dai nuclei valutativo e ispettivo costituiti presso il Ministero del bilancio: in proposito egli ritiene altresì che la stessa Commissione bilancio sia orientata a formulare osservazioni critiche. Paventa, inoltre, la possibilità che la Commissione di vigilanza sia utilizzata quale strumento di prosecuzione delle attività amministrative proprie degli organismi dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno.

Il sottosegretario GRILLO, precisato che le competenze della Commissione riguardano tutte le aree depresse e non solo quelle meridionali, rileva che esse postulano una serie di attività di analisi e valutazioni, funzionali all'adempimento di obblighi comunitari in materia di politiche regionali, trattandosi sostanzialmente di un mero supporto tecnico e non gestionale.

Il senatore COVATTA, nel condividere l'ispirazione dell'articolo 4, conviene sull'esigenza di prevenire il *referendum* abrogativo.

Il relatore SAPORITO lamenta la proliferazione di organismi collocati presso la Presidenza del Consiglio reputando che tale fenomeno non sia conforme all'impostazione della legge n. 400 del 1988, specie sotto il profilo del buon andamento dell'amministrazione pubblica, dovendo la Presidenza svolgere prevalentemente funzioni di coordinamento. Si dichiara disponibile, comunque, a riformulare le osservazioni proposte nel senso sollecitato da taluni interventi.

La senatrice D'ALESSANDRO PRISCO, quindi, esprime forti perplessità sull'articolo 4, in quanto i compiti attribuiti alla Commissione di vigilanza risultano piuttosto propri della dirigenza della pubblica amministrazione, ai sensi della normativa vigente in materia. Ritiene, inoltre, che vi sia una sostanziale continuità, ancorchè in un diverso contesto funzionale, tra l'organismo in questione e gli enti preposti agli interventi straordinari nel Mezzogiorno. Le attività della Commissione rischiano poi di sovrapporsi alle competenze regionali, almeno sotto il profilo propositivo. Osserva altresì che le disposizioni concernenti il

personale dipendente dagli enti già preposti agli interventi straordinari nel Mezzogiorno debbano essere adattate alla nuova disciplina del pubblico impiego.

Il senatore RUFFINO reputa opportuno mantenere, tra le osservazioni da inviare alla Commissione bilancio, quella concernente le ipotesi di preclusione alla nomina dei componenti la Commissione di vigilanza, ritenendo inaccettabile la pregiudiziale inidoneità dei soggetti che abbiano ricoperto cariche elettive.

Il sottosegretario GRILLO, in risposta alle osservazioni formulate dalla senatrice D'Alessandro Prisco, precisa che le funzioni della Commissione di vigilanza sono meramente integrative di quelle proprie delle amministrazioni competenti. Quanto alla ricollocazione del personale, ripercorre il meccanismo prospettato nelle disposizioni in esame, idoneo a fornire una soluzione equilibrata.

Il senatore COVATTA, quindi, ritiene che l'istituzione della Commissione di vigilanza sia conforme a un disegno di riordino del sistema dei controlli, promosso dal Governo con interventi parziali ma significativi. Preannuncia, quindi, il suo consenso alle osservazioni critiche proposte dal relatore, precisando che esso non postula una contrarietà di principio all'articolo 4.

Il senatore SAPORITO, quindi, illustra una nuova proposta di osservazioni, volte in particolare a sollecitare una attenta valutazione dei profili di conformità dell'articolo 4 alle norme di delega nonché ai principi di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione e alla nuova disciplina del pubblico impiego, nel rispetto delle potestà ispettive del Parlamento e tenendo presente l'opportunità di riconsiderare le ipotesi di preclusione alle nomine previste nel predetto articolo. Propone altresì di richiamare l'attenzione sull'esigenza di collocare il personale di cui all'articolo 20, comma 6, presso il Dipartimento dei Servizi tecnici nazionali e di verificare la congruenza dei termini previsti dalla normativa in esame.

Il senatore SALVI ribadisce l'opinione che la costituzione dell'organismo di cui all'articolo 4 non risulta legittima in rapporto alle norme di delega.

La Commissione, infine, conviene di formulare le osservazioni proposte da ultimo dal relatore in ordine allo schema di decreto legislativo in esame.

La seduta termina alle ore 17,45.

EMENDAMENTI

COLOMBO SVEVO ed altri: Autorizzazione di spesa per il funzionamento del Comitato nazionale interdisciplinare di bioetica (292)

Art. 1.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Per il funzionamento del Comitato nazionale per la bioetica, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 marzo 1990 e successive modificazioni, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.500 milioni per il triennio 1993-1995».

1.2

IL GOVERNO

Sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:

«2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a lire 500 milioni per l'anno 1993, a lire 500 milioni per l'anno 1994 e a lire 500 milioni per l'anno 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla rubrica Presidenza del Consiglio dei ministri.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

1.1

IL GOVERNO

EMENDAMENTO

REVIGLIO e RIVIERA: Modificazione della denominazione della provincia di Verbania in provincia del Verbano-Cusio-Ossola (157)

Art. 1.

Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Il Governo provvede a mantenere la dislocazione degli uffici periferici delle amministrazioni dello Stato nell'attuale ripartizione tra le due città capoluogo e le altre città della provincia».

1.1

PREIONI

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)

GIOVEDÌ 1° APRILE 1993

31ª Seduta

Presidenza del Presidente
FANFANI

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri AZZARÀ.

La seduta inizia alle ore 9,30.

AFFARI ASSEGNATI

Attività di cooperazione allo sviluppo

(Esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento)

Relazione annuale sull'attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo per l'anno 1991

(Esame ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 26 febbraio 1987, n. 49)

Relazione previsionale e programmatica sull'attività di cooperazione allo sviluppo per l'anno 1993

(Esame ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 26 febbraio 1987, n. 49)

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

(R 050 0 02, C 03ª, 0001)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente FANFANI dà la parola al relatore perchè illustri la proposta di risoluzione da lui elaborata.

Il relatore, senatore ORSINI, dà lettura di una bozza da lui elaborata con il contributo di alcuni senatori di vari Gruppi parlamentari. Tale bozza, che tiene conto di tutte le osservazioni formulate nel corso della discussione, è concepita come un documento recante indirizzi politici nella delicata fase di transizione in cui versa attualmente la cooperazione italiana. Parte perciò dalla constatazione della crisi della politica di cooperazione e indica, a grandi linee, la direzione verso cui si dovrebbe marciare per costruire una nuova politica di aiuto allo sviluppo, basata sulla concentrazione delle risorse in pochi paesi prioritari, sulla programmazione degli interventi, sull'efficienza delle procedure e sul rigore dei controlli.

Il senatore Orsini fa poi presente che alla proposta di risoluzione è premesso un preambolo in cui si afferma che la Commissione ha esaminato i due atti del Governo in titolo, ai sensi della legge n. 49 del

1987, e ha preso atto del rapporto della Commissione Bottai-De Rita, su cui naturalmente non esprime alcun giudizio, trattandosi di una relazione di una Commissione di studio che non ha alcun rilievo esterno al Ministero degli affari esteri.

Si apre il dibattito.

Il senatore PICCOLI propone di modificare la formulazione del punto relativo all'utilizzazione in difformità dei fondi per la cooperazione, dichiarando inaccettabile l'impiego di tali fondi per altre finalità, come ad esempio il finanziamento delle spedizioni militari in Somalia e Mozambico.

Il senatore BERNASSOLA ritiene opportuno ribadire che l'aiuto allo sviluppo è finalizzato anche al sostegno dei governi democratici e ad alimentare processi di sviluppo propulsivi. Propone poi che, ove si fa riferimento alle organizzazioni non governative, si affermi chiaramente che tali organismi realizzano i loro interventi a costi inferiori rispetto agli organismi pubblici o società private con scopi di lucro.

Il senatore Bernassola inoltre ritiene necessario enfatizzare il ruolo propositivo dell'istituenda Commissione d'inchiesta e propone che sia affermata nel documento anche l'esigenza di riorganizzare l'unità tecnica centrale, anziché limitarsi ad auspicare che ne sia valorizzato il ruolo.

Il senatore MIGONE concorda con l'ultimo suggerimento del senatore Bernassola, ma precisa che l'unità tecnica centrale dovrà essere valorizzata per le sue competenze tecniche, che la rendono insostituibile nell'ambito di un Ministero che non brilla per attitudini alla gestione e capacità di spesa.

Il senatore GUALTIERI, pur condividendo molti aspetti del documento, rileva che nella formulazione attuale esso non dà adeguato risalto alla gravità della crisi in cui la politica di cooperazione versa. Ritiene perciò necessario che, sin dal preambolo, sia affermata l'esigenza di una nuova e diversa impostazione della politica di cooperazione. Propone altresì che il punto relativo alla Commissione parlamentare d'inchiesta sia riformulato, per sottolineare l'esigenza di accertare le responsabilità politiche ed amministrative.

Infine il senatore Gualtieri rileva l'opportunità di riaffermare la preferenza che il legislatore volle dare, sin dall'approvazione della legge n. 49 del 1987, alla cooperazione con paesi democratici o in cui siano in atto trasformazioni del regime in senso democratico.

Il senatore ORSINI conviene circa l'opportunità di richiamare nel preambolo le finalità istituzionali della politica di cooperazione - come hanno suggerito i senatori Bernassola e Gualtieri - e di riformulare il punto riguardante l'istituenda Commissione di inchiesta, nel senso di porne in risalto il carattere propositivo. Accoglie inoltre il suggerimento del senatore Bernassola di precisare che l'unità tecnica centrale ha bisogno di un riassetto, che costituisce la necessaria premessa per la

valorizzazione del suo ruolo. Il senatore Orsini si impegna quindi a modificare il testo della proposta di risoluzione, recependo le indicazioni formulate nel corso del dibattito.

Il presidente FANFANI ritiene opportuno sospendere la seduta, anche in considerazione dell'imminente inizio delle votazioni in Assemblée.

(La seduta, sospesa alle ore 10,15, è ripresa alle ore 14).

Il presidente FANFANI dà lettura del nuovo testo - pubblicato in allegato al presente resoconto - della proposta di risoluzione elaborata dal senatore Orsini e sottoscritta dallo stesso Presidente, nonché dai senatori Bernassola, Bratina, Gangi, Gualtieri, Migone, Molinari, Piccoli, Staglieno e Vinci.

Posta ai voti, la proposta di risoluzione risulta approvata all'unanimità.

La seduta termina alle ore 14,30.

RISOLUZIONE

La 3ª Commissione affari esteri, emigrazione del Senato della Repubblica, esaminate la Relazione annuale sull'attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo per il 1991 e la Relazione previsionale e programmatica sull'attività di cooperazione allo sviluppo per l'anno 1993, preso atto del rapporto della Commissione di studio nominata dal Ministro per gli affari esteri, a suo tempo trasmesso al Parlamento,

constata

in tale occasione che le preoccupanti condizioni in cui versa la politica della cooperazione allo sviluppo del nostro paese rendono necessaria una nuova impostazione;

ribadisce

che il fine della politica di cooperazione è quello di favorire lo sviluppo equilibrato dei paesi compresi nei programmi, promuovendone l'evoluzione civile e democratica nel rispetto dei diritti umani;

considera

quindi necessario, in vista di un'approfondita revisione, indire la seconda Conferenza nazionale sulla cooperazione allo sviluppo, già più volte annunciata dal Ministero degli affari esteri.

Nella delicata fase di transizione e di revisione, in cui attualmente si trova la cooperazione italiana, la Commissione;

rileva

che la relazione previsionale e programmatica per l'anno 1993 evidenzia un rilevante calo delle disponibilità finanziarie per l'aiuto pubblico italiano allo sviluppo che allontana ancora di più l'Italia dall'obiettivo ONU dello 0,7 per cento del PIL, più volte ribadito dal Governo e dal Parlamento, e dagli impegni assunti dai paesi sviluppati in occasione della Conferenza di Rio de Janeiro sull'ambiente e lo sviluppo del 1992;

ritiene

indispensabile in tale contesto il perseguimento della massima efficacia della spesa e la conseguente necessità di porre fine ad una sua distribuzione a «pioggia», collocandola in un quadro coerente e selettivo di programmazione per paese (non senza osservare il precetto della concentrazione geografica di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge che non è stato adeguatamente osservato, tanto che, oltre a quasi 40 paesi prioritari, la cooperazione interveniva nel 1991 in via bilaterale in una ulteriore sessantina di paesi);

sottolinea

la necessità di risolvere al più presto, con una soluzione chiara, il problema della definizione delle materie da ricondursi alla contabilità straordinaria o a quella ordinaria, eliminando dannosi equivoci e distorsioni;

ritiene

insostituibile l'attività degli organismi non governativi che, per la loro emanazione dalla società civile e per il loro radicamento nei settori più sensibili alla solidarietà internazionale del paese, sono in una condizione unica per dare corpo ad una preziosa mobilitazione di risorse, conoscenze ed energie e che, peraltro, sono in grado di gestire iniziative di cooperazione a costi presumibilmente più bassi rispetto alle organizzazioni pubbliche;

constata

che nella delicata fase di transizione creatasi con la riduzione dei fondi disponibili, vengono decurtate prevalentemente proprio le «attività programmabili», e cioè quelle che possono essere ricondotte al controllo del Parlamento e diventare oggetto di uno sforzo di concentrazione in programmi paese, con chiare priorità; che ciò avviene a causa della estensione percentuale dell'aiuto multilaterale - che invece deve essere prescelto selettivamente - con un rovesciamento delle proporzioni precedenti, che nessun incremento dei fondi programmabili è previsto per il 1994 e il 1995;

constata

che secondo la relazione programmatica per il 1993, saranno disponibili per iniziative bilaterali sul fondo di cooperazione appena 360 miliardi, a fronte di iniziative deliberate nel 1992 e non ancora decretate per oltre 1500 miliardi: ancora una volta è opportuno ribadire che ciò imporrà una severissima selezione delle iniziative;

ritiene

indispensabile in questo contesto, che il finanziamento dell'impiego delle forze armate in Somalia e Mozambico non decurti il capitolo 4620 del bilancio del Ministero degli affari esteri e ritiene inaccettabili iniziative di altri ministeri che sottraggano parti delle già scarse risorse, compromettendo una programmazione unitaria della cooperazione allo sviluppo.

Per quanto attiene più in generale all'attività di cooperazione, così come disciplinata dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49, formula i seguenti rilievi:

- il rispetto della prescrizione dell'articolo 1, comma 3 della legge, secondo cui le iniziative di cooperazione dovrebbero essere «collocate prioritariamente nell'ambito di programmi plurisettoriali concordati in appositi incontri intergovernativi con i paesi beneficiari su base pluriennale» appare essere stato insufficientemente applicato;
- la stipula di contratti e convenzioni a trattativa privata anche in forma diretta con gli esecutori degli interventi di cooperazione, prevista

dalla legge come eccezione, è stata troppo estensivamente applicata, con presumibili effetti negativi sul rigore delle valutazioni e delle progettazioni e, comunque, sull'applicazione delle procedure concorsuali;

- sono state ipotizzate responsabilità amministrative e politiche che dovranno essere accertate dall'istituenda Commissione di inchiesta bicamerale, la quale peraltro dovrebbe avere il compito non solo di pronunciarsi sulle eventuali irregolarità commesse, a tutt'oggi, ma anche di individuare gli errori che possono aver menomato l'efficacia delle iniziative italiane di aiuto pubblico allo sviluppo, nonché di proporre - sulla scorta di tali analisi - nuovi metodi, strutture e strategie per la cooperazione, in particolare anche procedure amministrative più rapide e controlli più rigorosi.

Tutto ciò premesso, *impegna il Governo:*

1) ad impostare progressivamente, con i paesi prioritari identificati dal CICS, un dialogo sulle politiche che, avendo come tema di fondo le analisi macroeconomiche effettuate dai principali organismi internazionali, nonché i programmi pubblici di spesa e di investimento dei paesi stessi, identifichi con precisione gli obiettivi della cooperazione bilaterale, le politiche a cui tali obiettivi sono finalizzati ed i settori nei quali l'Italia può offrire il suo sostegno. Su tali basi, il dialogo dovrà sfociare nella redazione in comune di programmi paese che, approvati dapprima in sede bilaterale e poi adottati come strumento di programmazione dal comitato direzionale della cooperazione allo sviluppo, divengano il documento vincolante per la definizione delle risorse attribuite al paese nel periodo di programmazione consentito dalla legge finanziaria e per l'identificazione dei singoli interventi;

2) ad adottare regole precise ed omogenee per la gestione degli interventi secondo un modello di «ciclo del progetto», quale è in uso presso le principali cooperazioni bilaterali e multilaterali, con particolare riferimento a quelle della Comunità europea, predisponendo percorsi procedurali snelli e trasparenti, che consentano tra l'altro di identificare sempre i responsabili dei singoli progetti, sia globalmente che per le singole fasi tecniche ed amministrative;

3) a dotarsi della necessaria strumentazione procedurale e strutturale per la gestione trasparente dell'affidamento e dell'esecuzione degli interventi, in particolare per quanto concerne le diverse ipotesi di procedura concorsuale previste dalla normativa;

4) a rafforzare, con il supporto del Ministero degli affari esteri, ove possibile, o attingendo in caso contrario all'esterno secondo le disposizioni della legge n. 49 del 1987, quegli uffici dove si sono verificati negli ultimi tempi maggiori ritardi dei procedimenti, con particolare riguardo agli aspetti della gestione amministrativa;

5) a riesaminare urgentemente e selettivamente il lunghissimo elenco delle iniziative deliberate ma non portate a decretazione nel 1992, al fine di evidenziare gli interventi prioritari ed urgenti da deliberare nell'ambito delle limitate risorse disponibili nel 1993. A maggior ragione, a rivedere l'elenco degli impegni «politici» non ancora oggetto di deliberazione, sempre alla luce dei criteri di concentrazione geografica riconducibili ad una logica di programma paese;

6) a rivedere le vigenti disposizioni, approvate a suo tempo dal comitato direzionale, sugli interventi straordinari, restringendo la casistica degli interventi riconducibili a tale tipologia al minimo essenziale, ed adottando procedure concorsuali trasparenti, da applicarsi alla scelta degli esecutori, ogni qualvolta esigenze di urgenza rigorosamente motivate non impongano il ricorso alla trattativa diretta;

7) a dare urgentemente esecuzione agli impegni presi nel 1992 con le ONG, il cui ruolo va valorizzato in relazione alla loro specifica vocazione di operatori calati nella realtà sociale;

8) a convocare con maggiore frequenza il comitato consultivo ed a valorizzare il contributo dei suoi gruppi di lavoro;

9) a promuovere un nuovo e migliore assetto dell'unità tecnica centrale e a valorizzarne il ruolo, affinché possa dare un contributo essenziale anche ai procedimenti di selezione degli esecutori e a dare avvio concreto alla costituzione delle unità tecniche locali, sempre nel rispetto rigoroso dei principi e della lettera della legge n. 49 del 1987;

10) a notificare al Parlamento l'elenco degli impegni, con costi e tempi previsti, per aree e per paesi, adeguatamente motivati.

FANFANI, ORSINI, BERNASSOLA, PICCOLI, MIGONE, MOLINARI, GANGI, VINCI, STAGLIENO, BRATINA, GUALTIERI

DIFESA (4ª)

GIOVEDÌ 1° APRILE 1993

45ª Seduta

Presidenza del Presidente

Vincenza BONO PARRINO

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa MADAUDO.

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE CONSULTIVA

Conversione in legge del decreto-legge 11 marzo 1993, n. 58, recante interventi urgenti in favore dell'economia (1059)

(Parere alla 10ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame: parere favorevole con osservazioni)

La PRESIDENTE dichiara aperto il seguito del dibattito sul disegno di legge, dibattito già iniziato nella seduta del 25 marzo con la relazione del senatore PISCHEDDA e ridà la parola allo stesso relatore, il quale desidera precisare i termini del parere da lui proposto.

Il senatore PISCHEDDA dà quindi lettura del seguente schema di parere:

«La 4ª Commissione permanente (Difesa), esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge n. 1059, di conversione del decreto legge 11 marzo 1993, n. 58, esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni relative all'articolo 4 del predetto decreto:

- quanto alle disposizioni di cui ai commi da 1 a 3, si segnala che la disponibilità finanziaria ivi prevista in limiti di impegno decennali di 2.500 miliardi (comprensiva di interessi) equivale ad una quota capitale probabilmente inadeguata rispetto al valore delle quattro fregate oggetto della compravendita.

È prevedibile pertanto la necessità di un ulteriore stanziamento nella prossima legge finanziaria;

- quanto alle disposizioni di cui ai commi da 4 a 6, si fa presente che la spesa complessivamente prevista in favore dell'industria aeronautica, civile e militare, rischia di rivelarsi non sufficiente a fronteggiare le reali esigenze del settore e le richieste di finanziamento, anche in considerazione della «preminenza» che - in forza dell'articolo

1, comma 2, n. 2), della legge n. 808 del 1985 - spetterebbe ai programmi finalizzati all'ampliamento della occupazione nelle industrie ubicate nell'area meridionale campana.

Oltre a prevedere un più congruo stanziamento, ai fini degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge n. 808, sarebbe comunque opportuno ribadire (in maniera più esplicita di quanto non si desuma dalla normativa proposta con il decreto-legge) la preminenza delle esigenze occupazionali delle regioni meridionali;

- quanto alle disposizioni di cui ai commi da 7 a 9, si segnala l'opportunità di un maggior coinvolgimento delle imprese interessate nella fase di definizione del programma e di fissare un termine ravvicinato al Ministro dell'industria per la determinazione dei criteri e delle modalità di attuazione del programma stesso. Per converso, sarebbe opportuno attribuire e riservare un ruolo specifico all'Ufficio di coordinamento della produzione di materiali di armamento nella individuazione della domanda di prodotti a tecnologia duale e nel coordinamento dei relativi programmi di ricerca e sviluppo. Conseguentemente appare opportuno introdurre un comma aggiuntivo dopo il comma 8:

«8-bis. L'Ufficio di coordinamento della produzione di materiali di armamento, istituito ai sensi dell'articolo 8 della legge 9 luglio 1990, n. 185, provvede, anche sulla base di conferenze di servizi, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241:

a) ad individuare il fabbisogno di prodotti a tecnologia duale delle Amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo, delle regioni, delle province, dei comuni e degli altri enti locali e loro consorzi e aziende nonché degli enti pubblici anche non economici, coordinando la relativa domanda;

b) a favorire il coordinamento dei programmi di ricerca e sviluppo concernenti i predetti prodotti, nonché la razionale utilizzazione dei risultati derivanti da tali programmi».

Si apre il dibattito ed interviene il senatore ZAMBERLETTI, il quale ritiene che la soluzione che viene data al problema delle quattro navi, già destinate alla marina irachena e rimaste successivamente invendute, appare razionale. Per quanto concerne poi la sufficienza delle risorse finanziarie effettive, rapportate ai 2.500 miliardi di limiti di impegno (e corrispondenti a 1.700 miliardi di quota capitale), egli ritiene che la congruità della somma dovrà essere verificata in prosieguo di tempo, anche a fronte del livello dei tassi di interesse offerti dal mercato, ma che intanto si debba procedere speditamente operando semmai sulla base di quattro successivi «lotti funzionali», sì da assicurare, via via, la completa disponibilità di ciascuna delle quattro navi. Con riferimento poi alle disposizioni del comma 7 (relativo al programma per interventi di razionalizzazione, ristrutturazione e riconversione produttiva dell'industria bellica attraverso lo sviluppo di produzioni in campo civile e duale) egli ritiene che bisogna agire sulla base di programmi integrati, che tengano conto anche della convenienza della cooperazione internazionale, e che non bisogna sottovalutare le possibilità di impiego nel settore civile di una produzione industriale che va impostata in una visione d'assieme. Esprime quindi marcate perplessità per quanto

concerne il coinvolgimento delle «conferenze di servizi» nell'attività dell'Ufficio di coordinamento della produzione di materiali di armamento, così come delineata nel comma 8-bis che il relatore suggerisce di aggiungere.

Interviene il senatore LORETO il quale si sofferma innanzitutto sulla portata dei primi tre commi dell'articolo 4, i quali, a suo avviso, con riferimento alle quattro fregate della classe Lupo, introducono un provvedimento tampone, scollegato dal preteso programma di interventi di cui si parla nel comma 1. Si fa ricorso ad una semplicistica misura transitoria, volta a coprire una necessità specifica, che si rivelerà inadatta a modificare strutture e ad impostare veri programmi. Sarebbe stato preferibile essere più chiari e trasparenti, ammettendo la specificità e la limitatezza di un intervento di salvataggio che viene condotto, tra l'altro, con criteri di grossolana approssimazione, con una dizione pretenziosa e confusa e, a quanto sembra, con uno stanziamento insufficiente. L'oratore manifesta inoltre forti dubbi anche sulle altre parti dell'articolo 4, ed in particolare sulla somma aggiuntiva di 300 miliardi destinati alla spesa per la difesa e ai quali fa riferimento il comma 10: anche qui si riscontra mancanza di indicazione delle finalità, scarsa chiarezza e rischio di destinare somme ingenti a scopi non meritevoli o addirittura a coprire spese correnti superflue, se non veri e propri sprechi. Per quanto concerne poi il rifinanziamento della legge n. 808 del 1985 concernente i programmi dell'industria aeronautica, nonché gli interventi di ristrutturazione e riconversione dell'industria bellica, egli si duole della carenza di prospettive concrete e della poca chiarezza operativa. In particolare, bisogna tenere ben distinti i progetti di riconversione industriale da quelli della reindustrializzazione che sono cosa ben diversa. È un peccato, egli conclude, che l'occasione importante offerta dal complesso di interventi e di spese di cui all'articolo 4 del decreto-legge in esame non venga utilizzata al meglio.

Prende la parola il senatore DI NUBILA il quale sottolinea la contraddizione fra l'intenzione, dichiarata nel primo comma dell'articolo 4, di avviare un programma di interventi per l'ammodernamento delle Forze armate e l'ammissione, recepita anche dal relatore, della scarsità dei mezzi finanziari a ciò destinati, che sarebbero insufficienti a coprire la sola operazione concernente le quattro fregate della classe Lupo. A questo riguardo egli ritiene comunque che bisogna almeno rispettare la globalità dell'operazione stessa anche se è opportuno, come ha suggerito il senatore Zamberletti, procedere per «lotti funzionali» definiti. Per quanto concerne poi il comma 7 (ristrutturazione e riconversione produttiva) la sua raccomandazione è che non si attuino interventi dispersivi. Nel complesso esprime comunque la propria soddisfazione ed il proprio parere favorevole.

Il presidente BONO PARRINO afferma che il problema della riconversione industriale e della diversificazione duale dovrà essere affrontato secondo un metodo di progettualità globale. Col provvedimento in esame viene finalmente avviato a soluzione il problema delle

fregate, rimaste invendute a seguito dell'embargo nei confronti dell'Irak, che rischiava di acuire le tensioni sociali ed occupazionali esistenti nel settore industriale della difesa. Con queste motivazioni, esprime l'assenso del suo Gruppo alla proposta di parere favorevole sul disegno di legge.

Chiusosi il dibattito replicano agli intervenuti il relatore PISCHEDDA (il quale auspica che gli stanziamenti per l'acquisto delle navi risultino comunque sufficienti e fa presente che i fondi destinati alla riconversione industriale rappresentano un primo importante passo, cui dovrà far seguito, anche attraverso l'impiego dei fondi comunitari, un intervento di riforma strutturale dell'industria bellica) ed il sottosegretario MADAUDO (il quale sottolinea l'importanza attribuita dal Ministro della difesa agli interventi, di diversa natura, resi possibili dall'articolo 4 del provvedimento).

Posta quindi ai voti, viene approvata a maggioranza (col voto contrario dei Gruppi del PDS e di Rifondazione comunista) la proposta di parere del relatore Pischedda, con una modifica, introdotta dallo stesso relatore, concernente il comma aggiuntivo 8-bis e che prevede la soppressione, alla fine dell'alinea di detto comma, delle parole: «, anche sulla base di conferenze di servizi, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241».

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che, esauritasi la trattazione dell'argomento all'ordine del giorno, la seduta della Commissione, già convocata per oggi pomeriggio alle ore 15, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 10,15.

BILANCIO (5ª)

GIOVEDÌ 1° APRILE 1993

82ª Seduta

Presidenza del Presidente
ABIS

Intervengono il ministro del bilancio e della programmazione economica Andreatta e il sottosegretario di Stato allo stesso dicastero Grillo.

La seduta inizia alle ore 16.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO**Schema di decreto legislativo concernente il trasferimento delle competenze del Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno**

(Parere al Ministro del bilancio e programmazione economica, ai sensi dell'articolo 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488: seguito e conclusione)
(R 139 B 00, C 05ª, 0002)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore MERIGGI, dopo aver ricordato che le politiche attuate non hanno riportato grandi risultati, pur a fronte di drammatiche esigenze che il Sud ha in termini di sviluppo, fa presente che è necessario superare il quesito referendario e attuare il passaggio dalla Cassa per il Mezzogiorno agli altri enti in maniera da evitare disagi ai lavoratori e aggravii alla situazione occupazionale. Nel decreto delegato occorre poi inserire una modifica volta a prevedere l'assorbimento nella pubblica amministrazione anche del personale degli enti di promozione.

Il senatore RUSSO Michelangelo ricorda che esigenza imprescindibile è evitare il *referendum*. Quanto poi al decreto, sull'articolo 4 è meglio evitare una forma di controllo così annacquata e invece potenziare quanto previsto dall'articolo stesso. Per quanto concerne l'articolo 7, occorre rimarcare la questione dei finanziamenti aggiuntivi e sciogliere il dubbio se essi siano o meno confermati.

Per quanto concerne l'articolo 10, non appare convincente che per ogni opera sia previsto un commissario *ad acta*, mentre, per quanto

riguarda il trasferimento delle opere ai comuni senza il loro assenso, è necessario ricordare che vi sono difficoltà finanziarie e quindi occorre tener conto dell'eventuale rifiuto. Per quanto concerne l'articolo 11, appare indispensabile superare la distinzione tra uso potabile e uso irriguo delle acque, tra l'altro fonte di infiniti problemi, dovendosi evitare, peraltro, la miriade di enti operanti al riguardo. Per l'articolo 12 servono indicazioni più precise per il FORMEZ e l'IASM, mentre, per l'articolo 15, sarebbe migliore il passaggio allo Stato. Per l'articolo 16 appare preferibile eliminare l'ultimo periodo del comma 3, mentre, per l'articolo 17, vi sono dubbi che possa essere incrementata la qualità dei servizi. Quanto poi all'articolo 20, è necessario rimarcare un più stretto rapporto con le Regioni e prevedere un passaggio nelle Commissioni parlamentari.

In definitiva, è necessaria una rapida emanazione del decreto per evitare il *referendum* anche in quanto il Sud deve imboccare strade diverse da quelle del passato.

Il senatore RASTRELLI fa presente che la Commissione di cui all'articolo 4 appare abbastanza simile a quella in essere presso l'Agenzia e ciò potrebbe far correre qualche rischio sotto il profilo dell'esame in Cassazione: sarebbe il caso anche di rivalutare il ruolo della Commissione bilancio. Per quanto concerne il personale, indubbiamente va evitata una situazione di trattamenti differenziati e vanno chiarite le condizioni per l'esodo: appare quindi indispensabile una norma che salvaguardi i livelli pensionistici, ferma rimanendo la possibilità dell'esodo anticipato.

Il senatore PICANO fa osservare che si può utilizzare il CNEL per quanto concerne l'articolo 4, mentre, per i controlli, occorre ricordare che esiste già un'ispettorato presso il Ministero del bilancio.

Sull'articolo 9, esistono forti responsabilità per armonizzare le competenze tra ai vari ministeri, per esempio, sotto il profilo della contrattualistica.

Il ministro ANDREATTA fa osservare che la Cassa depositi e prestiti appare l'ente che ha una modalità operativa più vicina a quella degli enti in via di scioglimento, il che rileva per tener conto degli impegni già presi: il passaggio ai Ministeri avrebbe significato una paralisi operativa.

Il senatore PICANO fa presente che il comma 2 significa attribuire alla Cassa depositi e prestiti un'attività di raccordo, anche politico, che non spetta a tale organismo: può dunque sorgere un contenzioso nella gestione dei rapporti. Per quanto concerne poi l'articolo 11, è necessario evitare una direttiva diversa da quella di cui alla legge in esame, mentre, per l'articolo 15, vanno creati nuovi rapporti, anche se si presentano questioni delicate, come il trattamento di fine rapporto e i trasferimenti degli accantonamenti per le pensioni. Per quanto concerne l'articolo 17, va eliminato il riferimento alle aree meridionali.

Il senatore CAVAZZUTI ricorda che mantenere le attuali retribuzioni significa creare qualche preoccupazione: il punto da non perdere è

che, venendo meno il datore di lavoro, viene meno anche il rapporto di lavoro. Il personale va quindi dismissed ed esso può essere riassunto se vi sono esigenze della pubblica Amministrazione.

Il senatore ZITO fa presente che è giusto evitare di ripercorrere le vecchie logiche che hanno presieduto all'intervento nel Mezzogiorno, ma che questo non significa dovere assimilare il Sud alle altre aree depresse del Paese, in quanto a ciò ostano motivi storici ed economici che non possono esser ignorati nonchè differenze profonde e strutturali.

Vi è poi da verificare la conformità tra delega e decreto delegato, per quanto concerne, ad esempio, la questione del termine del 15 aprile e quella dell'attribuzione di competenze alla Cassa depositi e prestiti.

Per quanto concerne l'articolo 4, è necessario mantenere una componente di meridionalismo nella Commissione ivi prevista ed eventualmente incrementare il contingente. Per quanto riguarda l'articolo 5, poi, occorre distinguere il vecchio dal nuovo sistema: per il primo è possibile il passaggio alla Cassa depositi e prestiti, mentre il trasferimento di competenza al Ministero dell'industria va previsto solo per la fase nuova, altrimenti si potrebbero determinare lungaggini deleterie. A proposito dell'articolo 7, non si conosce il rapporto con il finanziamento straordinario, mentre, sul comma 3 dell'articolo 12, è necessario tener presente meglio l'attività del FORMEZ e forse si pone il problema di copertura finanziaria e del personale in eccesso. Per quanto concerne l'articolo 15, comma 3, infine, occorre tener presente il fatto che va escluso chi già è inquadrato nei ruoli della Presidenza del consiglio.

Il presidente ABIS fa osservare che la norma riguarda chi ancora non è inquadrato in tali ruoli.

Il senatore ZITO fa poi presente che sarebbe preferibile eliminare l'articolo 17, mentre, per quanto concerne l'articolo 20, sarebbe da ampliare la componente esecutiva dei compiti del liquidatore.

Il senatore DE VITO dichiara che è difficile evitare il *referendum*: tuttavia, occorre esperire ogni tentativo in questo senso, approvando al più presto il decreto, anche se si potrebbe scegliere la strada di adottare più di un provvedimento e nominare al più presto il commissario liquidatore. Quanto al personale, si potrebbe rinviare ad un secondo momento la sua destinazione, dopo che sono state effettuate le opzioni.

Condivide poi l'idea di rivalutare i compiti del CNEL, soprattutto per quanto concerne gli articoli 4 e 17, mentre, sull'articolo 5, è necessario distinguere la parte delle agevolazioni in essere da quella futura, fermo rimanendo che, per il comma 2, non va prevista la competenza dell'industria per gli incentivi già decisi. È necessario poi eliminare il comma 3 dell'articolo 8, mentre, per gli articoli 9 e 10, non si può sfuggire all'osservazione di una certa difficoltà a prevedere un intervento della Cassa depositi e prestiti per le opere pubbliche, in quanto si tratta di contenzioso già in atto, per cui sarebbe preferibile una soluzione che privilegiasse l'intervento dei lavori pubblici.

Per l'articolo 11, poi, si può pensare all'idea del consorzio, mentre, per l'articolo 15, occorre applicare per il personale la legge n. 488. L'esigenza assoluta comunque è quella di evitare il *referendum*.

Il senatore SPOSETTI ricorda che alcune scadenze della legge n. 488 non risultano rispettate e, in secondo luogo, è necessario evitare il *referendum*, in quanto era questo lo scopo di tale legge: da questo punto di vista emerge la gravissima responsabilità del Governo nel non avere tempestivamente presentato il decreto delegato, proprio nel momento in cui era stata varata una legge per tale scopo.

Per quanto concerne poi l'articolo 2, non si conosce bene chi gestisce le somme e quindi ciò va specificato. Va d'altra parte evitata la creazione di un nuovo organismo con compiti di vigilanza.

Nel dissentire poi dalle critiche espresse sul ruolo della Cassa depositi e prestiti, chiede una maggiore precisione per la formulazione di cui all'articolo 12 in riferimento agli enti individuando quelli da liquidare, mentre, per quanto concerne i contratti di consulenza, essi vanno liquidati *tout court*.

Chiede infine che il Ministro presenti una tabella relativa alle retribuzioni.

Il ministro ANDREATTA pone a disposizione della Commissione il relativo tabulato.

Il senatore DE VITO ricorda che occorre poi eliminare il riferimento alla SVIMEZ.

Ha quindi la parola il presidente ABIS, il quale fa presente che, sotto il profilo metodologico, è necessario sospendere per procedere a stilare il parere.

Per quanto concerne poi la qualità dei servizi e la eventualità di un concorso straordinario a favore del Mezzogiorno, tutto ciò non va eliminato dal testo e anzi va ricordato al tentativo di pervenire ad una riclassificazione del bilancio che non sia incoerente con ciò.

Per quanto concerne poi il commissario, occorre porsi il problema se, unificando tutte le competenze, non si abbia un sovraccarico di lavoro poco produttivo. Per quanto concerne poi il personale, la soluzione proposta richiede una riflessione, anche per gli aspetti pensionistici.

Ha quindi la parola il ministro ANDREATTA, che osserva come la questione non concerna i limiti della delega, quanto la necessità di evitare il *referendum*, il che sarà possibile solo nella misura in cui sarà chiaro che non si prolunga l'intervento straordinario. Osserva poi che il nuovo sistema, che prevede un intervento per le aree deboli, assorbirà una cospicua massa di risorse, dell'ordine dei 60 mila miliardi, fino alla fine del secolo. In proposito, ritiene non proficuo definire una percentuale del PIL da destinare a tale finalità.

Passa quindi all'esame dei singoli articoli dichiarandosi contrario ad affidare al CNEL le competenze di cui all'articolo 4 e favorevole a mantenere il riferimento alla SVIMEZ. Quanto all'articolo 5, esso

concerne per la maggior parte contratti ancora da stipulare, mentre il comma 2 dell'articolo 7 ha carattere innovativo, affidando alle regioni la gestione delle infrastrutture future. Quanto all'articolo 8 si potrebbe sopprimere il comma 2, mentre all'articolo 9 si potrebbe sostituire il ministro alla Cassa. Circa l'articolo 10, non c'è difficoltà ad utilizzare uno o più commissari *ad acta*, mentre, in relazione all'articolo 12, l'intento è quello di rafforzare i banchi meridionali. Al comma 2 si potrebbe precisare l'opportunità di nominare commissari per la liquidazione degli enti disciplinati in tale comma. Quanto infine al personale degli enti, ritiene preferibile l'opzione della soluzione del rapporto di impiego e del riassorbimento nella pubblica amministrazione, operando una valutazione relativamente al ricongiungimento dei versamenti pensionistici. Tale soluzione appare preferibile sia per il carattere privato del rapporto di lavoro del personale stesso sia per il carattere di precedente che le decisioni in materia assumeranno per il futuro.

Su proposta del presidente ABIS, la seduta è sospesa per consentire la formulazione del testo del parere.

La seduta, sospesa alle ore 18,25 riprende alle ore 20,30.

Il presidente ABIS illustra uno schema di parere per il quale la Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il decreto delegato attuativo dell'articolo 3 della legge 19 dicembre 1992 n. 488, dichiara il proprio nulla osta, pur formulando una serie di osservazioni.

Quanto all'articolo 3 è opportuno inserire, nell'ultimo periodo, dopo le parole «nella relazione sono indicate le risorse», quelle: «eventualmente calcolate in quota percentuale rispetto al PIL». Quanto all'articolo 4, è opportuno modificare la dizione del nuovo istituto in quella di osservatorio delle politiche regionali, precisando che tale osservatorio ha il compito di fornire informazioni e notizie richieste dalle Commissioni parlamentari. Occorre sopprimere, al comma 1, il penultimo periodo e il comma 3 dell'articolo. Quanto all'articolo 5 occorre, al comma 1, sopprimere le parole «comprese quelle previste nei contratti di programma», materia che occorre trasferire all'articolo 3. Le competenze di cui al comma 2 vanno attribuite alla Cassa depositi e prestiti. Occorre prevedere poi un inciso in base al quale si prevede che «le Camere di commercio svolgono, ove richieste, funzioni di informazione, assistenza e consulenza tecnica agli interessati che intendano avvalersi delle agevolazioni previste nell'articolo». Il comma 3 va soppresso trasferendone la materia all'articolo 6, che occorre conseguentemente riformulare. Alternativamente, si può prevedere che nuovi incentivi superiori a 10 miliardi siano assegnati al Ministero dell'industria, mentre al di sotto di tale somma siano di competenza del Comitato per la gestione della legge n. 44 del 1986, mentre i vecchi incentivi siano gestiti dalla Cassa depositi e prestiti. All'articolo 7, al comma 1, le parole «tenuto conto dei» vanno sostituite con quelle «che devono avere carattere addizionale rispetto ai». Quanto all'articolo 8, occorre sopprimere, al comma 1, le parole «nonchè dei progetti

speciali» e sopprimere il comma 2. L'articolo va unificato con il 9, del quale va soppresso il comma 1. Quanto all'articolo 10, occorre modificare, al comma 1, il riferimento al Ministero del bilancio con quello al Ministero dei lavori pubblici, specificando che questi «provvede mediante uno o più commissari *ad acta* e riferisce ogni tre mesi al CIPE». Al comma 3, occorre modificare il riferimento dal Ministero del bilancio a quello dei lavori pubblici. Relativamente all'articolo 11, occorre prevedere l'unificazione in un unico organismo consortile degli interventi relativi alle risorse idriche sia di uso potabile sia per l'irrigazione. Relativamente all'articolo 12, occorre sopprimere, al comma 1, le parole «il quale adotterà i provvedimenti anche concernenti fusioni e incorporazioni con i banchi meridionali». Al comma 2 occorre stabilire la nomina di appositi commissari, mentre occorre modificare il comma 3 nel seguente senso: «il FORMEZ, il cui compito istituzionale è la formazione, prevalentemente a favore della pubblica amministrazione, risponde della propria attività al Dipartimento della funzione pubblica, che provvede al suo assetto». Quanto all'articolo 13, occorre aggiungere, infine, le seguenti parole: «ai quali è trasferito il relativo personale, con le modalità di cui agli articoli 15 e 16». Per l'articolo 14, occorre sopprimere le parole da: «le regioni», a «viene svolta». Per l'articolo 15, la Commissione raccomanda di prevedere per il personale degli organismi soppressi l'interruzione del rapporto di lavoro con relativa liquidazione del trattamento di fine rapporto secondo la normativa in vigore per gli organismi medesimi. Occorre prevedere anche che il medesimo personale possa essere riassunto, a domanda, presso le pubbliche Amministrazioni riconoscendo loro, ai fini del trattamento economico determinato secondo la normativa della amministrazione di assunzione, l'anzianità di servizio maturata nel precedente rapporto con gli organismi soppressi. Ai fini pensionistici si deve prevedere, per il personale che verrà riassunto nella pubblica Amministrazione, l'opzione a continuare l'iscrizione presso l'Istituto previdenziale di appartenenza. Relativamente all'articolo 16, occorre modificare il comma 3, al fine di precisare che i contratti di consulenza riguardano esperti, che quelli relativi al Dipartimento sono stipulati dal Ministro e che essi potranno essere rinnovati con efficacia non ulteriore rispetto al 31 dicembre 1993. Circa l'articolo 17 occorre sopprimere, al comma 1, le parole «ed in quelle meridionali» e, al comma 2, quelle «che espletano funzioni e competenze nel Mezzogiorno». Per l'articolo 19, occorre, al comma 1, sopprimere le parole «nell'ambito delle attuali dotazioni organiche»; di tale modifica occorrerà tener conto, in sede di coordinamento, al comma 2. Quanto all'articolo 20, occorre stabilire, al comma 3, che il commissario liquidatore subentra nei rapporti giuridici e finanziari facenti capo al Dipartimento del Mezzogiorno e all'Agenzia per il Mezzogiorno e, per quanto non previsto dal decreto, ha i poteri di cui alla legge 4 dicembre 1956 n. 1404.

La Commissione approva quindi lo schema di parere.

La seduta termina alle ore 20,40.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

GIOVEDÌ 1° APRILE 1993

81ª Seduta

Presidenza del Presidente

FRANZA

indi del Vice Presidente

FABRIS

Interviene il ministro dei trasporti e, ad interim, della marina mercantile Tesini.

La seduta inizia alle ore 16,30.

SULLA ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUGLI ILLECITI PENALI E AMMINISTRATIVI CONNESSI ALLA ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE

(A 008 0 00, C 08ª, 0002)

Il presidente FRANZA avverte che il Presidente della Camera dei deputati ha informato il Presidente del Senato circa l'avvio da parte della Commissione affari costituzionali dell'altro ramo del Parlamento dell'esame di talune proposte di legge volte ad istituire una Commissione bicamerale di inchiesta sugli illeciti in titolo indicati. Poichè all'esame della stessa Commissione pende anche una iniziativa per l'istituzione di una Commissione monocamerale di inchiesta sul medesimo argomento, il presidente Napolitano ha chiesto al presidente Spadolini di acquisire l'orientamento del Senato in merito alla scelta dello strumento bicamerale o monocamerale. Il Presidente del Senato, al fine di predisporre una risposta, ha chiesto di conoscere l'orientamento della Commissione lavori pubblici e comunicazioni, competente per materia.

I senatori ROGNONI, MAISANO GRASSI, FAGNI e PISCHEDDA si pronunciano per la soluzione bicamerale, mentre i senatori GIOVANNIELLO e VISIBELLI sarebbero tendenzialmente favorevoli a quella monocamerale.

Il presidente FRANZA prende atto che l'orientamento della maggioranza dei gruppi della Commissione va nel senso della soluzione

bicamerale ed avverte pertanto che rappresenterà tale esigenza al Presidente del Senato.

IN SEDE DELIBERANTE

Disposizioni urgenti in materia di lavoro portuale (578)

ROGNONI ed altri - Riforma dell'ordinamento portuale (652)

FAGNI ed altri - Riclassificazione dei porti e riordino delle gestioni portuali (665)

Disposizioni in materia di ordinamento portuale (749)

(Seguito della discussione congiunta e approvazione)

Si prosegue la discussione, sospesa nella seduta di ieri.

Riprendendosi l'esame dell'articolo 15, il presidente FRANZA avverte che sono state presentate due ipotesi di riformulazione dei commi 8 e 9, l'una da parte del senatore Pischedda e l'altra del relatore.

Il senatore PISCHEDDA si dichiara tendenzialmente favorevole all'ipotesi del relatore e ritira la propria.

Il senatore NERLI, dopo aver suggerito talune modifiche alla proposta del relatore, osserva che le disposizioni in esame sono strettamente connesse con la soluzione che si adotterà in sede di trattazione dell'articolo 20 e propone quindi l'accantonamento dell'emendamento del relatore. Si associano i senatori Pischedda e Fagni e, successivamente, la proposta di accantonamento risulta accolta.

Si passa all'articolo 16.

Dopo che il senatore FABRIS ha fatto proprio l'emendamento 16.1 del senatore Visibelli ed ha rinunciato ad illustrare gli emendamenti 16.3, 16.6, 16.8 e 16.13, la senatrice Fagni illustra gli emendamenti 16.2, 16.5, 16.7, 16.9, 16.10 e 16.11.

I senatori NERLI e PISCHEDDA danno quindi conto rispettivamente degli emendamenti 16.4 e 16.12.

Il ministro TESINI illustra quindi due nuovi emendamenti, il primo dei quali sostitutivo dei primi due commi dell'articolo 16 (16.1-bis) e l'altro modificativo del comma 3 (16.4-bis).

Su tali emendamenti si apre un breve dibattito, nel corso del quale intervengono i senatori NERLI e PISCHEDDA e al termine del quale il ministro TESINI riformula in parte l'emendamento 16.1-bis.

Il RELATORE si pronuncia favorevolmente sugli emendamenti 16.1-bis e 16.4-bis, nonché sul 16.6, 16.8, 16.12 e 16.13 ed in senso

contrario sul 16.1, 16.2, 16.3, 16.4 (successivamente ritirato dal senatore Nerli), 16.5, 16.7, 16.10 e 16.11.

Suggerisce poi alla senatrice Fagni una riformulazione dell'emendamento 16.9, da quest'ultima accettata.

Su invito del ministro TESINI, il senatore FABRIS ritira l'emendamento 16.8.

Il ministro TESINI si conforma poi ai pareri del relatore.

Dopo che la senatrice FAGNI ha ritirato l'emendamento 16.2, viene posto ai voti ed accolto l'emendamento 16.1-bis (restano conseguentemente preclusi gli emendamenti 16.1 e 16.3).

Successivamente, vengono approvati gli emendamenti 16.4-bis, 16.5 (riformulato dalla senatrice Fagni), 16.9 (in precedenza riformulato), 16.12 e 16.13. Vengono respinti gli emendamenti 16.7, 16.10 e 16.11, mentre il senatore Fabris ritira il 16.6.

Si passa all'articolo 17.

La senatrice FAGNI illustra gli emendamenti 17.1, 17.7, 17.9 e 17.10.

Il RELATORE dà conto degli emendamenti 17.2 e 17.3.

Il senatore FABRIS ritira l'emendamento 17.6 e rinuncia ad illustrare il 17.5.

Dopo che il senatore VISIBELLI ha rinunciato ad illustrare l'emendamento 17.8, il senatore NERLI dà conto dell'emendamento 17.4.

Il RELATORE esprime parere contrario sugli emendamenti 17.1, 17.4 e 17.8 e favorevole sul 17.5 (in precedenza riformulato dal senatore Fabris). Si rimette al Governo sugli emendamenti 17.9 e 17.10. Invita quindi la senatrice Fagni a riformulare l'emendamento 17.7, limitandolo alla previsione della cessione a titolo oneroso, anche in *leasing*, ovvero all'affitto delle infrastrutture dei beni immobili. Poichè la senatrice Fagni accetta tale nuova formulazione, il relatore esprime sull'emendamento in questione parere favorevole.

Il ministro TESINI si pronuncia favorevolmente sugli emendamenti 17.2, 17.3, 17.5 e 17.7 ed in senso contrario sul 17.1, 17.4 e 17.8. Per quanto concerne gli emendamenti 17.9 e 17.10 suggerisce la loro trasformazione in un ordine del giorno, che lo vedrebbe favorevole.

La senatrice FAGNI ritira gli emendamenti 17.9 e 17.10 e si riserva di trasformarlo in ordine del giorno.

Con successive votazioni, risultano respinti gli emendamenti 17.1, 17.4 e 17.8, mentre sono accolti il 17.2, 17.3, 17.5 (come riformulato) e 17.7 (come riformulato).

È quindi accolta un'altra modifica formale al comma 2 proposta dal relatore.

Si passa all'articolo 18.

I senatori PISCHEDDA, VISIBELLI e FABRIS ritirano rispettivamente gli emendamenti 18.1, 18.2 e 18.3.

Il senatore NERLI riformula l'emendamento 18.4 sostituendo la parola «180» con «120» ed illustra il 18.12, di cui però propone l'accantonamento, in quanto connesso con la parte dell'articolo 15 già in precedenza accantonato.

La senatrice FAGNI illustra gli emendamenti 18.8, 18.9 e 18.11. Riformula l'emendamento 18.5, in termini identici a quelli del 18.4 e propone l'accantonamento del 18.6, in quanto connesso con l'articolo 21.

Il RELATORE dà conto degli emendamenti 18.7 e 18.10.

Dopo un breve intervento del senatore ROGNONI, il RELATORE esprime parere favorevole sugli emendamenti 18.4 e 18.5 (come riformulati) nonché sul 18.7 e sul 18.10, mentre è contrario al 18.6, 18.8, 18.9 e 18.11. Si associa il ministro Tesini.

Interviene quindi il senatore NERLI il quale fa presente che occorre ora sciogliere, congiuntamente, i nodi relativi agli articoli 15, 18 e 20 e cioè definire la durata del regime transitorio. Al riguardo, propone che esso non sia inferiore a cinque anni, in modo tale da prevedere una garanzia di stabilità nell'organizzazione delle compagnie portuali e delle imprese consortili. Si associa la senatrice Fagni.

Dopo che il senatore PISCHEDDA ha dichiarato che il periodo transitorio potrebbe avere una durata non superiore a cinque anni, il presidente FABRIS dispone una breve sospensione della seduta, allo scopo di favorire un'intesa tra i vari Gruppi.

La seduta, sospesa alle ore 19,10, è ripresa alle ore 19,50.

Si riprende la discussione dell'articolo 15.

Il RELATORE presenta l'emendamento 15.14-bis, sostitutivo dei commi 8 e 9, che è messo ai voti e approvato con modificazioni. Conseguentemente sono preclusi gli altri emendamenti all'articolo 15.

Si passa all'articolo 18.

È quindi messo ai voti e approvato nel testo riformulato l'emendamento 18.4, di identico tenore al 18.5, anch'esso riformulato.

Dopo che la senatrice FAGNI ha ritirato l'emendamento 18.6, è messo ai voti e approvato l'emendamento 18.7. Risultano invece respinti gli emendamenti 18.8 e 18.9.

A seguito di un dibattito nel corso del quale intervengono ripetutamente i senatori NERLI, PISCHEDDA, GIOVANNIELLO, FABRIS e il ministro TESINI è ritirato l'emendamento 18.10.

Sono quindi ritirati gli emendamenti 18.11 e 18.12.

Si passa all'articolo 19.

Al comma 1, è messo ai voti e approvato un emendamento del relatore che estende anche alle cooperative le agevolazioni fiscali di cui al comma 1.

Si passa all'articolo 20.

Il RELATORE presenta l'emendamento 20.1-*bis*, che accoglie le condizioni poste nel parere della 5ª Commissione; dopo ampio dibattito, con il parere favorevole del Governo, è messo ai voti e approvato, con alcune modifiche.

Risultano pertanto preclusi gli emendamenti presentati ai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7.

Al comma 9 del testo unificato il RELATORE presenta un emendamento che sposta il termine al 31 dicembre e che prevede anche il ricorso a forme di mobilità. Tale emendamento, posto ai voti, è vato.

Il presidente FABRIS avverte che sull'emendamento 20.20, la Commissione bilancio ha espresso parere contrario.

I senatori presenti, peraltro, convengono unanimemente sull'opportunità di una sua trasformazione in un ordine del giorno, che si riservano di presentare.

Il senatore NERLI ritira l'emendamento 20.21.

Si passa all'articolo 21.

Il ministro TESINI dà conto dell'emendamento 21.1-*bis*, interamente sostitutivo dell'articolo, nel quale sono riprodotte talune norme del decreto-legge n. 36 del 1993, sulle quali la 5ª Commissione ha dato parere favorevole.

Il senatore PISCHEDDA trasforma l'emendamento 21.3 in subemendamento al 21.1-bis. Su tale subemendamento si pronunciano in senso contrario tanto il relatore che il ministro Tesini. Esso viene quindi respinto.

L'emendamento 21.2 viene trasformato dalla senatrice Fagni in subemendamento all'emendamento 21.1-bis. Ad esso appongono la firma tutti i senatori presenti. Tale subemendamento, con il parere favorevole del relatore e del Ministro, viene approvato. È poi accolto l'emendamento 21.1-bis, come modificato. Sono preclusi gli altri emendamenti all'articolo 21.

Si passa all'articolo 22.

Il senatore NERLI illustra gli emendamenti 22.1 e 22.2.

Su di essi si pronunciano in senso contrario i senatori FAGNI e PISCHEDDA, nonché il RELATORE ed il ministro TESINI. Con successive votazioni, tali emendamenti sono respinti.

L'emendamento 22.0.1, dei senatori Ricci e Boldrini, viene fatto proprio dai senatori presenti e, previo parere favorevole del relatore e del Ministro, approvato con talune modifiche.

Si passa all'articolo 23.

Il RELATORE riformula l'emendamento 23.1, che diventa modificativo del comma 3.

Il senatore FABRIS ritira l'emendamento 23.2 ed illustra il 23.3.

Il RELATORE esprime parere favorevole sull'emendamento 23.3 ed il ministro TESINI si pronuncia a favore sia del 23.1 che del 23.3.

Con successive votazioni, sono approvati gli emendamenti 23.1 (nel testo modificato) e 23.3.

Viene quindi dichiarato decaduto per assenza dei proponenti il subemendamento 23.0.1/1, sul quale, peraltro, la Commissione bilancio ha espresso parere contrario.

Viene quindi approvato con il parere favorevole del ministro Tesini l'emendamento 23.0.1, del relatore, recante la copertura finanziaria del provvedimento.

Il senatore CAPPELLI illustra quindi il seguente ordine del giorno, derivante dalla trasformazione dell'emendamento 20.20:

«L'8ª Commissione permanente del Senato,

laddove nel provvedimento di cui all'articolo 21, comma 7, fossero previste disposizioni in materia di prepensionamento,

impegna il Governo

a collocare in via prioritaria i lavoratori che abbiano maturato i requisiti di cui alla legge n. 58 del 24 marzo 1990 entro il 31 dicembre 1992».

0/578-652-665-749/1/8

CAPPELLI

L'ordine del giorno, messo ai voti è approvato.

Dopo che sono stati ritirati dai rispettivi presentatori tutti gli emendamenti in precedenza accantonati, posti separatamente ai voti, sono approvati tutti gli articoli dall'8 al 23, come risultanti dalle modifiche accolte.

Vengono quindi messe in votazione e approvate talune proposte di coordinamento presentate dal relatore.

Si passa alla votazione finale.

Dopo dichiarazioni di voto favorevoli dei senatori PISCHEDDA, CAPPELLI, FABRIS, NERLI e del presidente FRANZA, la senatrice FAGNI dichiara l'astensione del Gruppo di Rifondazione comunista, in quanto, pur non giudicando positivamente in taluni passaggi il provvedimento, ritiene che sia comunque preferibile che questa materia sia disciplinata da una legge del Parlamento piuttosto che da decreti-legge reiterati.

Il relatore GIOVANNIELLO esprime il suo ringraziamento al Ministro e a tutta la Commissione.

Il ministro TESINI si dichiara ampiamente soddisfatto del lavoro svolto dalla Commissione ed auspica una rapida approvazione del provvedimento anche da parte dell'altro ramo del Parlamento.

Su proposta del presidente FRANZA, viene quindi approvato il titolo del disegno di legge nella seguente formulazione: «Riordino della legislazione in materia portuale».

Viene quindi posto ai voti ed approvato (con l'astensione della senatrice Fagni) il disegno di legge nel suo complesso.

La seduta termina alle ore 21,35.

EMENDAMENTI

**al testo unificato dei disegni di legge nn. 578, 652, 665 e 749 in
materia di ordinamento e attività portuali**

Art. 15.

I commi 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:

«8. Qualora il personale dipendente non sia sufficiente a far fronte alle esigenze operative, le imprese di cui al presente articolo stipulano, in deroga all'articolo 1 della legge n. 1369 del 1960, contratti con le società o le cooperative di cui alla lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 18 per la fornitura di mere prestazioni di lavoro.

9. Negli scali ove non siano costituite le società o le cooperative di cui alla lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 18 le autorità portuali e, laddove non istituite, le autorità marittime, sentite le commissioni consultive locali, possono istituire, in deroga all'articolo 1 della legge n. 1369 del 1960, associazione del lavoro portuale in ogni porto per far fronte alle fluttuazioni del traffico, garantendo una maggiore efficienza alle attività portuali. Tali associazioni, a partire dal 31 dicembre del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere istituite anche nei porti ove sono costituite le società o le cooperative di cui alla lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 1.

10. L'associazione di cui al presente articolo acquista la personalità giuridica ai sensi dell'articolo 12 del codice civile; ad essa si applicano le disposizioni di cui al capo II del titolo II del libro primo del codice civile per le associazioni riconosciute salvo quanto disposto dall'articolo 17 del medesimo codice, essendo l'associazione, una volta riconosciuta, autorizzata senza gravami all'acquisto di immobili e accettazione di donazioni, eredità e legati. Possono essere soci dell'associazione esclusivamente le imprese operanti nel porto, le rappresentanze dei lavoratori e l'autorità portuale o, laddove non istituita, l'autorità marittima. L'associazione persegue lo scopo di impiegare propri dipendenti per prestazioni temporanee da svolgere presso le imprese di cui agli articoli 15 e 16, nonché di svolgere attività di formazione e riqualificazione nell'ambito portuale.

11. Sono organi dell'associazione, l'assemblea dei partecipanti, un comitato eletto tra di essi e un direttore nominato dal comitato, i quali a norma dello statuto ne regolano l'attività. Le associazioni impiegano alle dipendenze un contingente di lavoratori portuali determinato quantitativamente e qualitativamente dall'assemblea dei soci, dando priorità nelle assunzioni a personale che dovesse risultare comunque in esubero a seguito dell'applicazione degli articoli 18 e 20. Ai dipendenti dell'associazione si applica il contratto di lavoro vigente per i lavoratori delle imprese di cui agli articoli 15 e 16, nonché i relativi trattamenti previdenziali e assistenziali, con norme integrative relative al trattamento durante le giornate in cui non sono impiegati presso le imprese socie».

15.14-bis

IL RELATORE

Sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. Qualora il personale dipendente non sia sufficiente a far fronte alle esigenze operative, le imprese di cui al presente articolo stipulano contratti con le società o le cooperative di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 18 per la fornitura di prestazioni di lavoro».

15.14

NERLI, ROGNONI, PINNA, ANGELONI, SENESI

Al comma 8, prima dei due punti, sostituire la parola: «possono» con le parole: «sono tenuti a».

15.15

SARTORI FAGNI

Al comma 8, lettera a), dopo le parole: «articolo 18» inserire le seguenti: «ovvero con società o cooperative di servizi derivanti dalle trasformazioni di cui all'articolo 17».

15.16

VISIBELLI

Al comma 8, lettera a), aggiungere infine le seguenti parole: «con tariffe sottoposte all'approvazione dell'autorità portuale o marittima».

15.17

IL RELATORE

Al comma 8 sopprimere la lettera b).

15.18

SARTORI FAGNI

Al comma 8, sopprimere la lettera b).

15.19

PISCHEDDA

Al comma 8, lettera b), sostituire il primo periodo con il seguente: «ovvero, negli scali ove non si siano costituite le società o le cooperative di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 18 e negli altri porti a partire dal 31 dicembre del secondo anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, possono costituire associazioni del lavoro portuale, con personalità giuridica privata e assenza di scopo di lucro, previa autorizzazione delle autorità portuali o marittime».

15.20

IL RELATORE

Sopprimere l'intero comma 9.

15.21

SARTORI FAGNI

Sopprimere il comma 9.

15.22

PISCHEDDA

Sostituire il comma 9 con i seguenti:

«9. Le autorità portuali e, laddove non istituite, le autorità marittime, - sentite le organizzazioni sindacali, istituiscono l'associazione del lavoro portuale, anche per fare fronte alla assenza di servizi da parte delle imprese o cooperative di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 18 o di manifeste eccedenze tra i lavoratori dipendenti dalle imprese di cui agli articoli 15 e 16 della presente legge.

9-bis. Tali associazioni, con personalità giuridica privata e assenza di scopo di lucro, perseguono la finalità prevalente di impiegare tali lavoratori a disposizione delle imprese per prestazioni temporanee non altrimenti soddisfatte. Alle associazioni del lavoro portuale partecipano le imprese operanti nel porto e le rappresentanze di lavoratori.

9-ter. Tali associazioni hanno il compito, sulla base di criteri concordati con la Commissione regionale per l'impiego:

a) di avviamento al lavoro di nuovo personale di cui le imprese avessero necessità e, a questo fine rilascia specifiche autorizzazioni individuali;

b) di organizzare attività di formazione professionale sulla base di programmi rispondenti alle necessità del porto.

9-quater. Le associazioni sono dirette da un comitato eletto tra i partecipanti e impiegano stabilmente alle dipendenze un contingente di lavoratori portuali determinato quantitativamente e qualitativamente dall'assemblea dei soci. A tali lavoratori si applica il contratto di lavoro valido per gli altri lavoratori portuali nonchè i relativi trattamenti previdenziali e assistenziali.

9-quinquies. Le associazioni nominano un direttore con il compito di regolarne il funzionamento e l'attività.

9-sexies. Le associazioni si finanziano con contributi dei soci e con un contributo a carico di ogni lavoratore delle imprese partecipanti, determinato sulla base di intese tra le imprese o le Organizzazioni sindacali in sede di definizione contrattuale. Nella stessa sede saranno definite le modalità di erogazione e l'ammontare della indennità di mancata prestazione per i lavoratori che fanno parte della associazione».

15.23

NERLI, ROGNONI, PINNA, ANGELONI, SENESI

Art. 16.

Al comma 1, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Le aree sono date in concessione alle imprese previe idonee forme di pubblicità, stabilite dal Ministro della marina mercantile con proprio decreto, in linea con le direttive comunitarie. Per le iniziative di maggiore rilevanza e comunque quando ritenuto opportuno dal Comitato portuale, il Presidente dell'autorità portuale può concludere, con le modalità sopraindicate, accordi sostitutivi della concessione demaniale ai sensi dell'articolo 11 legge 7 agosto 1990, n. 21».

16.1

VISIBELLI

I commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Le autorità portuali e, ove non istituite, le autorità marittime, danno in concessione le aree demaniali e le banchine nell'ambito portuale alle imprese di cui all'articolo 15 per l'espletamento di operazioni portuali, nonchè di attività relative ai passeggeri e di servizi di preminente interesse commerciale ed industriale. Le concessioni sono affidate, previa autonoma determinazione dei relativi canoni, sulla base di idonee forme di pubblicità, stabilite dal Ministro della marina mercantile con proprio decreto, in linea con le direttive comunitarie. Per le iniziative di maggiore rilevanza e comunque quando ritenuto opportuno dal comitato portuale, il presidente dell'autorità portuale può concludere con le modalità sopra indicate accordi sostitutivi della concessione demaniale ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. Le concessioni o gli accordi sostitutivi di cui al comma 1 possono comprendere anche la realizzazione di opere e infrastrutture.

16.1-bis

IL GOVERNO

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Le concessioni sono affidate previe idonee forme di pubblicità, stabilite dal Ministro della marina mercantile con proprio decreto, in conformità con le direttive comunitarie. L'autorità portuale, qualora ne rilevi la necessità, può concludere accordi sostitutivi delle concessioni demaniali ai sensi dell'articolo 11 della legge 241/90».

16.2

FAGNI, SARTORI

Al comma 11, sostituire secondo periodo del primo comma dell'articolo 16 come segue: «le concessioni sono affidate previe idonee forme di pubblicità, stabilite dal Ministro della marina mercantile con proprio decreto, in linea con le direttive comunitarie. Per le iniziative di maggiore rilevanza e comunque quando ritenuto opportuno dal Comitato portuale, il Presidente dell'A.P. può concludere con le modalità sopra indicate accordi sostitutivi della concessione demaniale ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990 n. 21».

16.3

FABRIS

Sopprimere il comma 2.

16.4

NERLI, ROGNONI, PINNA, ANGELONI, SENESI

Al comma 3, lettera b) cancellare le parole: «e massimi».

16.4-bis

IL GOVERNO

Al comma 3, lettera c), dopo le parole: «spazi operativi» aggiungere la parola: «pubblici».

16.5

FAGNI, SARTORI

Al comma 3, lettera c) eliminare la parola: «riservati».

16.6

FABRIS

Al comma 3, al termine della lettera c) e prima del punto, aggiungere: «in percentuale pari al trenta per cento da individuare anche nelle zone delle banchine attrezzate e utili alla operatività del porto».

16.7

SARTORI, FAGNI

Al comma 4, lettera b) inserire dopo la parola: «possiedano» la parola: «o comunque siano in grado di disporre nei tempi stabiliti nel piano di investimenti di cui al comma 3 lettera b)».

16.8

FABRIS

Al comma 4, dopo la lettera b) aggiungere la seguente lettera c): «c) abbiamo un organico rapportato al piano di sviluppo che prevede l'incremento dei traffici e della produttività del porto».

16.9

FAGNI, SARTORI

Abrogare il comma 5.

16.10

FAGNI, SARTORI

Sostituire il comma 5 con il seguente: «alle compagnie trasformate in società o cooperative così come previsto dall'articolo 18, comma 1, lettera a) e b), è consentito ottenere concessioni demaniali su quelle aree dove svolgevano le operazioni prima dell'entrata in vigore della presente legge».

16.11

FAGNI, SARTORI

Al comma 5, premettere le parole: «In ciascun porto».

16.12

PISCHEDDA

Al comma 7, sostituire le parole da: «lettera a)» fino alla fine con le seguenti: «per motivi ingiustificati possono dar luogo all'adozione di provvedimenti sanzionatori fino alla revoca dell'atto concessorio».

16.13

FABRIS

Art. 17

Abrogare l'articolo.

17.1

FAGNI, SARTORI

All'articolo 17, comma 1, sostituire le parole: «di cui al comma 2» con le seguenti: «di cui ai commi 2 e 3».

17.2

IL RELATORE

All'articolo 17, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. I Presidenti delle autorità portuali, nell'esercizio delle funzioni di cui ai commi 2 e 3 sono assistiti da un esperto in materia finanziaria e contabile nominato dal Ministro della marina mercantile, nonché da un esperto in materia societaria nominato dal Comitato portuale. I relativi compensi sono fissati nei decreti di nomina e posti a carico dei bilanci delle organizzazioni portuali fino al 31 dicembre dell'anno di entrata in vigore della presente legge, nonché delle autorità portuali successivamente a tale data».

17.3

IL RELATORE

All'articolo 17, sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. I presidenti, entro il 31 dicembre dell'anno di entrata in vigore della presente legge, ovvero entro 90 giorni dal loro insediamento, se il termine è più breve, deliberano la trasformazione delle organizzazioni portuali e la costituzione di società, secondo i tipi previsti nei titoli V e VI del libro V del codice civile, per l'esercizio di attività di manutenzione e di servizi generali.

A tal fine i presidenti provvedono alla cessione o all'affitto a titolo oneroso a tali società ovvero alle imprese di cui agli articoli 15 e 16 delle infrastrutture e dei beni mobili realizzati o posseduti dalle organizzazioni medesime».

17.4

NERLI, ROGNONI, PINNA, ANGELONI, SENESI

All'articolo 17, comma 2, sostituire le prime tre righe come segue: «i Presidenti, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge».

17.5

FABRIS

All'articolo 17, comma 2, sostituire le lettere a) e b) come segue:

«a) alla collocazione presso i terzi, ivi compresi i dipendenti delle organizzazioni medesime, di quote del capitale della o delle società derivanti dalla trasformazione;

b) all'eventuale incorporazione in tali società delle società costituite o controllate dalle organizzazioni portuali alla data di entrata in vigore della presente legge ovvero alla eventuale collocazione sul mercato di tali partecipazioni».

17.6

FABRIS

All'articolo 17, comma 2, sostituire l'intera lettera c) con la seguente:

«c) alla cessione a titolo oneroso a tali società ovvero a imprese concessionarie o autorizzate ai sensi degli articoli 15 e 16 delle infrastrutture e dei beni mobili realizzati o posseduti dalle organizzazioni medesime tenendo conto che al funzionamento di infrastrutture e beni mobili operavano lavoratori altamente specializzati».

17.7

FAGNI, SARTORI

All'articolo 17, comma 4, alla fine aggiungere le seguenti parole:
«Tali autorità subentrano alle organizzazioni portuali ovvero alle autorità marittime in tutti i relativi rapporti».

17.8

.....

All'articolo 17, aggiungere il seguente comma 5:

«5. L'aeroporto di Genova Sestri costruito in base alla legge 156/54, che fa parte del demanio dello Stato e dato al Consorzio autonomo del porto di Genova per la gestione e la manutenzione, viene affidato all'attuale Società di gestione sulla quale ha competenza l'Autorità portuale. I lavoratori già dipendenti del CAP Genova verranno collocati presso la società che gestisce l'aeroporto».

17.9

FAGNI, SARTORI

All'articolo 17, aggiungere il seguente comma 6:

«6. Tra le società che devono essere controllate dall'Autorità portuale devono includersi gli scali petroliferi. I lavoratori già dipendenti dalle organizzazioni portuali vengono trasferiti alle dipendenze delle società che gestiscono gli scali».

17.10

FAGNI, SARTORI

Art. 18.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le compagnie e i gruppi portuali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si trasformano in Società, secondo i tipi previsti nel libro V, titoli V e VI del Codice civile, per l'esercizio di operazioni portuali ai sensi dell'articolo 15.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le compagnie e i gruppi portuali, nei termini e con le modalità di cui al comma precedente, si possono trasformare in una società che costituisce e controlla una società o cooperativa per l'esercizio di operazioni portuali di cui all'articolo 15 ed una società o cooperativa per la fornitura di servizi, ivi comprese, in deroga all'articolo 1 della Legge 23 ottobre 1960, n. 1369, mere prestazioni di lavoro.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Le società o le cooperative di cui ai commi 1 e 2 hanno l'obbligo di incorporare tutte le società o cooperative costituite prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Le società derivanti dalla trasformazione subentrano alla compagnia o gruppo portuale in tutti i rapporti patrimoniali e finanziari.

18.1

PISCHEDDA

Sostituire l'articolo 18 con il seguente:

1. Le compagnie ed i Gruppi portuali, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge si trasformano in una società, secondo i tipi previsti nei titoli V e VI del libro V del Codice civile. Tale società potrà assumere una partecipazione di controllo sia di una cooperativa o società operativa che svolge, in regime di concorrenza, le operazioni portuali, sia di una cooperativa o società di servizi per l'esercizio di attività di fornitura di mere prestazioni di lavoro attraverso l'avviamento dei propri soci o dipendenti in regime di mobilità o in distacco presso le imprese portuali richiedenti.

2. Le trasformazioni societarie di cui al comma 1 non comportano interruzione del rapporto di lavoro per i membri delle Compagnie o Gruppi portuali transitati nelle società o cooperative di cui al medesimo comma.

3. Le cooperative o società soggette alla partecipazione di controllo, di cui al comma 1, dovranno avere separati bilanci, un distinto organico di soci o dipendenti, oltre che una distinta organizzazione gestionale con separati organi sociali.

4. Le cooperative o società di cui al comma 1 succedono in tutti i rapporti attivi e passivi delle Compagnie o Gruppi portuali ed hanno l'obbligo di incorporare tutte le società o cooperative costituite su iniziativa dei lavoratori soci delle compagnie o dei gruppi portuali prima dell'entrata in vigore della presente legge.

5. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le compagnie od i Gruppi portuali possono procedere, secondo la normativa vigente in materia, alla fusione con compagnie o gruppi portuali vicini, al fine di costituire, nei porti di maggior traffico, una cooperativa o società per lo svolgimento, in regime di concorrenza, delle operazioni portuali.

6. Le imprese portuali autorizzate o concessionarie, di cui all'articolo 11, per i primi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, hanno l'obbligo di avvalersi di prestazioni rese dalla cooperativa o società di servizi di cui al comma 1, per far fronte alle loro esigenze operative temporanee che non riescono a soddisfare con il personale alle proprie dipendenze. Scaduto tale termine cesserà l'obbligo di cui al presente comma.

7. La cooperativa o la società di servizi di cui al comma 1 non potrà procedere all'assunzione di nuovo personale ed i propri lavoratori soci dipendenti, nei due anni successivi all'entrata in vigore della presente legge, avranno diritto di essere assunti con precedenza ed a parità di caratteristiche tecnico-professionali dalla cooperativa o società operativa di cui al comma 1.

8. Nell'assunzione di nuovo personale le imprese portuali autorizzate o concessionarie, di cui all'articolo 11, dovranno, nei due anni successivi all'entrata in vigore della presente legge, accordare, a parità di caratteristiche tecnico-professionali, precedenza ai lavoratori soci o dipendenti della società o cooperativa di servizi di cui al comma 1 risultanti iscritti nei registri dei lavoratori portuali alla data del 31 dicembre 1992 riconoscendo loro il trattamento economico e normativo previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato dalla singola impresa richiedente. A tal fine il Ministro della Marina Mercantile con proprio decreto da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge fisserà i criteri e le modalità che le imprese portuali dovranno osservare per poter procedere alla assunzione di lavoratori ai quali non è riconosciuto il diritto di precedenza di cui al presente comma.

9. Alle imprese portuali autorizzate e concessionarie di cui all'articolo 11 nonché alle cooperative o società di cui al 1° comma del presente articolo, si applica, dalla data di entrata in vigore della presente legge, la normativa vigente in tema di integrazione salariale per il settore edile; conseguentemente i lavoratori sono iscritti nella «Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti dell'INPS» e le imprese o società portuali sono assoggettate alla contribuzione vigente per le imprese edili.

10. Allo scadere del termine dei due anni di cui al comma 5 del presente articolo in quei porti nei quali permanga la necessità di impiegare i lavoratori soci o dipendenti della cooperativa o società di servizi di cui al comma 1, l'Autorità portuale o, laddove non istituita,

l'autorità marittima provvede a che sia costituita una Associazione del lavoro portuale, con personalità giuridica privata ed assenza di scopo di lucro. Tale associazioni e persegue la finalità, obbligatoriamente inserita nell'atto costitutivo e nello statuto, di impiegare lavoratori da porre a disposizione di tutte le imprese portuali autorizzate o concessionarie per prestazioni temporanee in caso di fluttuazioni nei traffici. Tutte le imprese portuali autorizzate e concessionarie sono tenute a partecipare a detta Associazione. L'Associazione impiega stabilmente alle dipendenze un contingente di lavoratori determinato quantitativamente e qualitativamente dall'assemblea dei socisecundo le esigenze di ogni impresa partecipante dando priorità nell'assunzione ai lavoratori soci o dipendenti delle cooperative o società di servizi di cui al comma 1. Tali lavoratori sono impiegati presso le imprese partecipanti secondo modalità determinate dall'assemblea dei soci. Il trattamento economico e le condizioni di lavoro dei lavoratori dipendenti dell'associazione sonostabilite su base contrattuale tra gli organi direttivi della medesima ed i rappresentanti dei lavoratori, in termini comparabili con quanto contrattualmente previsto per gli altri lavoratori operanti nel porto. La classificazione, ai fini previdenziali ed assistenziali delle Associazioni del lavoro portuale è determinata sulla base dei criteri indicati in un apposito decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale, tenendo conto dell'articolo 49 della legge n. 88 del 9 marzo 1989, e di quanto previsto per gli altri lavoratori in porto.

18.2

.....

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le compagnie e i gruppi portuali, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si trasformano in una società, secondo i tipi previsti nei titoli V e VI del Libro V del Codice civile, per l'esercizio in condizioni di concorrenza delle operazioni portuali, oppure per la fornitura di servizi, ivi comprese, in deroga all'articolo 1 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, mere prestazioni di lavoro».

18.3

FABRIS

Al comma 1 sostituire la parola: «novanta» con la parola: «centotanta».

18.4

NERLI, ROGNONI, PINNA, ANGELONI, SENESI

Al comma 1 sostituire le parole: «entro novanta giorni» con le altre: «entro centottanta giorni».

18.5

SARTORI, FAGNI

Al comma 1, lettera b), dopo il punto aggiungere il seguente periodo: «Devono essere salvaguardati, comunque, l'unicità contrattuale, la pari dignità e l'eventuale ricorso alla Cassa Integrazione per le giornate non lavorate».

18.6

FAGNI, SARTORI

Al comma 2, aggiungere infine il seguente periodo: «le società o le cooperative di cui al comma 1, lettera b), dovranno avere separati bilanci, un distinto organico di soci o dipendenti, oltre che una distinta organizzazione operativa con separati organi sociali».

18.7

IL RELATORE

Alla fine del comma 2 e prima del punto aggiungere le seguenti parole: «qualora le società o cooperative esistenti non abbiano i requisiti e le caratteristiche previste dal comma 1, lettere a) e b), di questo medesimo articolo.»

18.8

FAGNI, SARTORI

Alla fine del comma 3 e prima del punto inserire le parole: «tenendo conto, ove sussistano, delle condizioni di socio delle Compagnie e dei gruppi portuali.»

18.9

FAGNI, SARTORI

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. Le compagnie e di gruppi portuali fino alla data di trasformazione di cui al comma 1, nonché le società o cooperative costituite per la fornitura di mere prestazioni di lavoro non potranno procedere all'assunzione di nuovo personale fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge ed il personale alle loro dipendenze dovrà risultare iscritto nei registri di cui all'articolo 150 del regolamento di esecuzione del codice della navigazione alla data del 31 dicembre 1992».

18.10

IL RELATORE

Aggiungere il seguente comma 5:

«5. Alle Società o Cooperative derivanti dalla trasformazione delle Compagnie e dei Gruppi portuali, così come per quelle derivanti dalla trasformazione delle organizzazioni portuali (Consorzi, Enti, Aziende

Mezzi Meccanici) viene concessa una fase transitoria della durata di almeno cinque anni per poter consolidare la nuova organizzazione del lavoro così da avviare in modo non traumatico il processo di riforma delle gestioni portuali».

18.11

FAGNI, SARTORI

Aggiungere il seguente comma 5:

«Le Autorità e laddove non istituite le Autorità marittime, in sede di prima applicazione della presente legge, non autorizzano la costituzione di società di fornitura di manodopera ad esclusione di quanto previsto dalle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 18, salvo autorizzare quanto previsto dal comma 9 dell'articolo 157.

18.12

NERLI, ROGNONI, PINNA, ANGELONI, SENESI

Art. 20.

Aggiungere dopo: «società» le parole: «e nelle cooperative».

20.1

PISCHEDDA

Sostituire i commi dal 2 al 7 con i seguenti:

«2. Il personale dipendente delle organizzazioni portuali è trasferito, senza interruzione del rapporto di lavoro, conservando il trattamento previdenziale e pensionistico in essere alla data del trasferimento, nonchè *ad personam*, fino all'assorbimento, il trattativo retributivo, alle dipendenze delle autorità portuali. Con decreto del Ministro della marina mercantile, successivamente alla determinazione dell'organico da parte di ciascuna autorità portuale, previo parere della commissione consultiva centrale, il personale che in ogni porto risulti in esubero è assoggettato a mobilità secondo le procedure di cui agli articoli 32, 33, 34 e 35 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, al fine di colmare le eventuali vacanze in organico che si possono determinare per alcune autorità portuali.

3. Il personale di cui al comma 2, non impiegato presso le autorità portuali, nonchè lavoratori dipendenti delle compagnie e gruppi portuali che risultino in esubero alle società di cui all'articolo 18, sono posti in mobilità con delibera dei presidenti delle autorità portuali, sentito il comitato portuale e le commissioni consultive locali, nell'ambito di criteri indicati da un apposito decreto del Ministro della marina mercantile, sentita la commissione consultiva centrale, al fine di essere impiegati presso le società costituite ai sensi dell'articolo 5, comma 2, le società di cui all'articolo 17, comma 2, le imprese che

esercitano operazioni portuali in regime di autorizzazione. Tali società e imprese, qualora debbano procedere ad assunzioni, sono obbligate fino al 31 dicembre del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore della legge ad impiegare con priorità il personale di cui al presente comma.

4. Il personale di cui al comma 3 è posto in mobilità senza interruzione del rapporto di lavoro, conservando il trattamento previdenziale e pensionistico in essere alla data del trasferimento, nonché *ad personam*, fino ad assorbimento, il trattamento retributivo. Le società e le imprese di cui al primo periodo del comma 3 provvedono alla corresponsione a tali lavoratori della retribuzione e di tutti i trattamenti accessori. Il trattamento normativo, gli orari e le condizioni di lavoro del personale di cui al comma 3 sono determinate a seguito di contrattazione con le società e le imprese che lo impiegano».

20.1-bis

IL RELATORE

Sostituire il comma 3 con il seguente: «Il personale di cui alle lettere b) e c) del comma 2 transita alle dipendenze dell'autorità portuale per un periodo non superiore a 5 anni ed è trasferito in posizione di distacco o comando. Il trattamento giuridico, normativo e retributivo di riferimento potrà cambiare sulla base di quanto stabilito della lettera d), del comma 3 dell'articolo 7 e del comma 6 dell'articolo 9».

20.2

NERLI, ROGNONI, PINNA, ANGELONI, SENESI

Sostituire il comma 3, con il seguente: «3. Il personale di cui al comma 2 mantiene il contratto di riferimento nonché i trattamenti previdenziali e pensionistici. Per il personale di cui al comma 2, lettere b) e c), lo strumento del distacco ha la durata di cinque anni. Anche ai lavoratori addetti delle Compagnie lavoratori portuali e dei gruppi portuali trasformati ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettere a) e b), si applica la normativa vigente in tema di integrazione salariale per il settore edile».

20.3

FAGNI, SARTORI

Al comma 3, sopprimere le parole: «senza interruzione del rapporto di lavoro».

20.4

PISCHEDDA

Sostituire il comma 4 con il seguente: «4. Le imprese, in regime di autorizzazione o di concessione, qualora debbano procedere ad

assunzioni sono tenute, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad accordare priorità al personale delle Autorità portuali che deve essere utilizzato con lo strumento del distacco, e che risulti eventualmente in esubero in seguito alle disposizioni previste al comma 2, secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro della marina mercantile, sentita la Commissione consultiva centrale. Al personale distaccato presso le imprese si applica quanto previsto al comma 3».

20.5

SARTORI, FAGNI

Al comma 4, dopo le parole: «di cui al comma» inserire le parole: «di cui al comma» inserire le parole: «1 e».

20.6

FAGNI, SARTORI

Al comma 4, dopo le parole: «delle organizzazioni portuali» aggiungere: «(Consorti, Enti e Aziende Mezzi Meccanici) nonchè a quello delle disciolte Compagnie o gruppi portuali».

20.7

SARTORI, FAGNI

Al comma 4, dopo le parole: «personale delle organizzazioni portuali...» inserire: «ed ai lavoratori delle compagnie e gruppi portuali in esubero anche provenienti da porti vicini di diversa classificazione».

20.8

CAPPELLI

Al comma 4, dopo le parole: «dei trasferimenti di cui al comma 2» inserire le seguenti: «nonchè ai lavoratori portuali eventualmente in esubero dalle società o cooperative derivanti dalle trasformazioni di cui all'articolo 18».

20.9

IL RELATORE

Al comma 5, sostituire le parole da: «è iscritto» fino alla fine con le parole: «è collocato in pensionamento anticipato secondo le modalità di cui all'articolo 9 del decreto-legge del 17 dicembre 1986, n. 873 convertito con modificazioni nella legge 13 febbraio 1987, n. 26 e successive modificazioni».

20.10

PISCHEDDA

Al comma 6, sopprimere.

20.11

PISCHEDDA

Al comma 6 dopo le parole: «Il trasferimento» inserire le seguenti: «per comando o per distacco».

20.12

FAGNI, SARTORI

Al comma 7 dopo le parole: «Il personale, trasferito» inserire le seguenti: «per comando o per distacco».

20.13

FAGNI, SARTORI

Al comma 7, sostituire le parole da: «ammesso nei ruoli» alla fine con le parole: «di essere collocato in pensionamento anticipato secondo quanto previsto al comma 5».

20.14

PISCHEDDA

Introdurre il seguente emendamento sostitutivo dell'ottavo comma dell'art 20: «alle imprese di cui al quarto comma ed alle società costituite ai sensi del secondo comma dell'articolo 17 è concessa, per ciascun periodo di paga, una riduzione del 30 per cento dell'ammontare dei contributi obbligatori a carico dei datori di lavoro dovuti agli enti previdenziali, assicurativi ed assistenziali per ogni dipendente delle organizzazioni portuali transitato o assunto alle dipendenze delle medesime imprese o società. La suddetta riduzione contributiva decadrà nel momento in cui sarà colmato il differenziale di costo di mano d'opera che si determina a carico delle medesime imprese o società per effetto dell'applicazione dei precedenti comma».

20.15

FABRIS

Al comma 8 dopo le parole: «per effetto» sostituire le parole: «del trasferimento» con le parole: «del comando o del distacco».

20.16

SARTORI, FAGNI

Al comma 8, alla fine del periodo, e prima del punto, aggiungere: «e dalle disciolte Compagnie e gruppi portuali».

20.17

FAGNI, SARTORI

Alla fine del comma 8 inserire le parole: «e delle compagnie e gruppi portuali».

20.18

CAPPELLI

Al comma 9 dopo la parola: «Entro» sostituire le parole: «il 30 giugno» con le parole: «il 31 dicembre».

20.19

FAGNI, SARTORI

All'articolo 20, aggiungere il comma 10: «Relativamente al comma precedente sono mantenuti i benefici della legge 58 del 24 marzo 1990 e successive modificazioni ed integrazioni senza i limiti previsti dal comma 1 ai capoversi 13-14, ovvero possono essere collocati in prepensionamento, in via prioritaria, quei lavoratori che abbiano maturato tal diritti entro e non oltre il 13 dicembre 1992».

20.20

CAPPELLI

All'articolo 20, aggiungere i seguenti commi:

«10. Entro 360 giorni dall'entrata in vigore della presente legge le imprese i cui agli articoli 15, 16, 18 e 20 e le organizzazioni sindacali procedono alla stipula di un contratto collettivo nazionale di lavoro dei lavoratori portuali.

11. Il personale dipendente delle compagnie e dei Gruppi portuali, che risulti in esubero alla data di entrata in vigore della presente legge, troverà ricollocazione in ragione delle specifiche professionalità così come previsto ai comma 5 e 6 del presente articolo per i lavoratori delle organizzazioni portuali. Laddove sono istituite ai sensi dell'articolo 5 le autorità portuali, i dipendenti delle compagnie e dei gruppi portuali in esubero, transitano alle dirette dipendenze delle suddette, costituendone il nucleo amministrativo. Al personale trasferito senza interruzione del rapporto di lavoro, verrà conservato il trattamento previdenziale, pensionistico e retributivo in essere alla data del trasferimento».

20.21

NERLI, ROGNONI, PINNA, ANGELONI, SENESI

Art. 21.

Al comma 2, sostituire con: «2. I lavoratori addetti alle operazioni e attività di cui agli articoli 15 e 16 sono iscritti in appositi registri tenuti dall'autorità portuale e, laddove non istituita, dall'autorità marittima».

21.1

PISCHEDDA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 21.

(Norme previdenziali di sicurezza e di igiene del lavoro)

1. È fatto divieto alle imprese di cui agli articoli 15, 16, 17 e 18 di assumere lavoratori già posti in pensionamento anticipato ai sensi delle norme vigenti in materia.
2. Al personale operante in porto, iscritto nei registri tenuti dall'autorità portuale, e ove non istituita dall'autorità marittima, si applicano le disposizioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955, ed alla legge n. 833 del 1978 e successive modificazioni ed integrazioni. Le unità sanitarie locali competenti per territorio curano l'osservanza delle predette disposizioni.
3. Ai lavoratori già cancellati dai registri per inidoneità al lavoro portuale ai sensi dell'articolo 156, primo comma, n. 2 del Regolamento di esecuzione del Codice della navigazione, si applica il trattamento di cui all'articolo 2, della legge 12 giugno 1984, n. 222.
4. Il beneficio di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7 settembre 1992, n. 370, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1992, n. 428, è differito al 31 dicembre 1993, nel limite di ulteriori mille unità.
5. Detto beneficio, qualora non utilizzato pienamente negli anni 1992 e 1993 può essere utilizzato fino al 30 giugno 1994.
6. Ai lavoratori, soci o dipendenti operanti in porto ai sensi degli articoli 15 e 18, alla scadenza del beneficio di cui ai commi 4 e 5, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, e successive modificazioni ed integrazioni.
7. All'onere derivante dall'applicazione del comma 4, valutato in lire 22 miliardi, si provvede, per l'anno 1993, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti.
8. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

21.1-bis

IL GOVERNO

Sostituire il comma 2, con il seguente: «2. Al fine di assicurare l'adempimento agli obblighi derivanti dalla Convenzione OIL n. 152, come ratificata con Legge 19 novembre 1984, n. 862, e dare così piena attuazione alle direttive comunitarie, il Governo è autorizzato ad emanare, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, su proposta del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed il Ministro della sanità, non regolamento ai sensi del comma 2 dell'articolo 17 della legge n. 400

del 1988 per stabilire le norme in materia di sicurezza e igiene del lavoro applicabili alle operazioni di carico, scarico, trasbordo e movimento in genere di merci esercitate nell'ambito dei porti dalle imprese autorizzate o concessionarie».

21.2

FAGNI, SARTORI

Dopo il comma 2, inserire il seguente. «2-bis. La vigilanza sull'applicazione delle norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro è esercitata dalle autorità portuali e, laddove non istituite dalle autorità marittime, che potranno avvalersi anche di organi tecnici delle pubbliche amministrazioni competenti in materia».

21.3

PISCHEDDA

Dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. La vigilanza sull'applicazione delle norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro è esercitata, in deroga alla normativa generale, dal Ministero del lavoro e della Previdenza sociale tramite gli ispettorati provinciali del lavoro».

21.4

PISCHEDDA

Aggiungere il seguente comma: «5. Al fine di assicurare l'adempimento agli obblighi derivanti dalla Convenzione OIL n. 152, come ratificata con legge 19 novembre 1984, n. 862, e dare così piena attuazione alle direttive comunitarie, il Governo è autorizzato ad emanare, entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, su proposta del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro del Lavoro e della previdenza sociale ed il Ministro della sanità, uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria, per stabilire le norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro applicabili alle operazioni di carico, scarico, trasbordo e movimento in genere delle merci esercitate nell'ambito dei porti dalle imprese autorizzate o concessionarie.»

21.5

NERLI, ROGNONI, PINNA, ANGELONI, SENESI

Art. 22.

Sopprimere il comma 4.

22.1

NERLI, ROGNONI, PINNA, ANGELONI, SENESI

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di lavoro portuale)

1. Il Ministro della marina mercantile può, con decreto da emanarsi di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro, imporre a carico degli speditori e ricevitori di merci, nonché dei lavoratori addetti alle attività portuali di cui all'articolo 1, un contributo in misura non superiore complessivamente a lire 40 per ogni tonnellata di merce imbarcata o sbarcata, per provvedere all'assistenza ed alla tutela della integrità fisica dei lavoratori e delle loro famiglie, ivi compresa la gestione ed amministrazione della Casa di soggiorno per lavoratori portuali nel comune di Dovadola (FO), e per provvedere alle spese per il funzionamento delle Commissioni consultive previste nel precedente articolo 5 e della gestione di cui al successivo comma 3).

2. A decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge la misura di cui al comma 1 può essere rideterminata annualmente con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro, prendendo in considerazione il tasso percentuale di aumento del costo della vita accertato dall'Istat nell'anno precedente.

3. I proventi stabiliti nel comma 1 sono devoluti ad una Gestione speciale autonoma che subentra a tutti gli effetti, patrimoniali e finanziari, al rilancio speciale di cui al regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1277, amministrata dal Ministro della marina mercantile a mezzo di un Comitato. Detto Comitato sarà composto da tre funzionari della direzione generale del lavoro marittimo e portuale, di cui uno con qualifica di dirigente generale con funzioni di presidente, nonché di un funzionario in rappresentanza del Ministero del lavoro e previdenza sociale, un funzionario in rappresentanza del Ministero del lavoro e previdenza sociale, un funzionario in rappresentanza del Ministero delle finanze e due funzionari della ragioneria centrale del ministero della marina mercantile. Le funzioni di Segretario sono svolte da un funzionario della divisione competente della direzione generale del lavoro marittimo e portuale.

4. Con decreto interministeriale da emanarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro della marina mercantile, di concorso con quelli delle finanze e del tesoro, stabilisce le norme tecniche particolari dirette a regolare il procedimento di acquisizione delle entrate, di erogazione delle spese, le attribuzioni del Comitato ed i compensi relativi al funzionamento, nonché l'amministrazione e la contabilità della gestione di cui al comma precedente.

5. Con l'emanazione del decreto interministeriale di cui al comma 4 è abrogato il regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1277, convertito con modificazioni nella legge 3 marzo 1932, n. 269».

Art. 23.

Dopo il comma 3, inserire il seguente: «3-bis. Le imprese che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano già titolari di licenze o di autorizzazioni per lo svolgimento di operazioni portuali per conto proprio o di terzi dovranno entro 120 giorni dalla predetta data uniformarsi ai requisiti di cui al comma 4 dell'articolo 15, pena la revoca della licenza o dell'autorizzazione».

23.1

IL RELATORE

Cancellare il quarto comma dell'articolo 23.

23.2

FABRIS

Dopo il comma 4, inserire il seguente: «4-bis. Ai fini del completamento di opere e/o impianti portuali le autorità portuali subentrano agli enti portuali nelle convenzioni in atto con i ministeri e le regioni competenti».

23.3

FABRIS

Dopo il comma 2 dell'emendamento 23.0.1, inserire il seguente: «2-bis. Nei porti meridionali, con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro del lavoro, è concesso, per 10 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno sgravio del 30 per cento degli oneri contributivi relativi ai lavoratori delle imprese ivi esercenti operazioni portuali. Alla copertura del relativo onere si provvede con le risorse provenienti da una corrispettiva riduzione del programma di incremento degli organici del personale militare delle capitanerie di porto, di cui alla legge 6 agosto 1991, n. 255. All'articolo 7, comma 2, della legge citata è soppressa la parola "esclusivamente"».

23.0.1/1

FRASCA, COVELLO

Dopo l'articolo 23 inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Copertura finanziaria)

1. Le rate di ammortamento relative ai mutui contratti dalle organizzazioni portuali per la copertura dei disavanzi al 31 dicembre 1992, ammontanti a complessive lire 725.000 milioni, nonché gli

importi relativi al trattamento di fine rapporto dei dipendenti delle organizzazioni portuali e al trattamento di fine servizio per i lavoratori soci delle compagnie portuali, maturati alla medesima data per complessive lire 525.000 milioni, sono posti a carico dello Stato, che provvede direttamente al relativo pagamento.

2. Al relativo onere, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della marina mercantile in ragione di lire 120.000 milioni per ciascuno degli anni 1994 al 2005, si provvede mediante utilizzo delle entrate derivanti per effetto dell'articolo 12, comma 3.

3. Il Ministro del Tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

23.0.1

IL RELATORE

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

GIOVEDÌ 1° APRILE 1993

55ª Seduta

Presidenza del Presidente
MICOLINI

La seduta inizia alle ore 16.

IN SEDE REFERENTE

BORRONI ed altri. Ordinamento del Ministero dell'agricoltura e dell'alimentazione (408)

COPPI. Riforma del Ministero dell'agricoltura (867)

COVIELLO ed altri. Istituzione del Ministero delle politiche agro-alimentari ed agro-alimentari (1028)

Riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e istituzione del Ministero delle politiche agro-alimentari e delle risorse rurali (1088)

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame rinviato nella seduta di ieri.

Il presidente MICOLINI dà lettura del parere trasmesso dalla 5ª Commissione bilancio la quale dichiara il proprio nulla osta, ad eccezione dell'articolo 2, sul quale il parere è contrario per assenza della copertura finanziaria prevista dall'articolo 81 della Costituzione, in quanto esso trasferisce alle Regioni una serie di funzioni amministrative ed i relativi mezzi finanziari senza però provvedere al connesso fabbisogno di organico, il che contrasta con l'articolo 27 della legge n. 468 del 1978. Tale parere – aggiunge la Commissione bilancio – si basa sul presupposto che i provvedimenti d'iniziativa parlamentare vengano assorbiti in quello governativo.

Il senatore BORRONI propone che la Commissione proceda ad una indagine conoscitiva, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, con l'audizione degli Assessori regionali dell'agricoltura e degli Assessori all'agricoltura delle Province autonome di Trento e Bolzano sui problemi connessi alla riforma del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di cui ai disegni di legge in esame. L'audizione dovrebbe avvenire nella seduta di martedì 20 aprile alle ore 16.

Il senatore RABINO annunzia il voto favorevole a nome dei senatori del Gruppo democristiano.

La Commissione quindi approva all'unanimità la proposta del senatore Borroni.

Il presidente MICOLINI assicura che provvederà in giornata stessa a chiedere il prescritto assenso del Presidente del Senato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il Presidente avverte che la Commissione tornerà a riunirsi martedì 20 aprile ore 16, mercoledì 21 aprile ore 16 e giovedì 22 aprile ore 16 per l'audizione - subordinatamente all'assenso presidenziale - degli Assessori regionali all'agricoltura e degli Assessori all'agricoltura delle Province autonome di Trento e Bolzano sui problemi relativi ai disegni di legge n. 408, n. 867, n. 1028 e n. 1088 concernenti la riforma del Ministero dell'agricoltura e delle foreste; in sede referente per il seguito dell'esame congiunto dei citati quattro disegni di legge sulla riforma del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e per il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge n. 219, n. 413 e n. 1014 sulla riforma del credito agrario; in sede consultiva per l'esame del disegno di legge n. 1111 (sviluppo delle esportazioni).

La seduta termina alle ore 16,10.

INDUSTRIA (10ª)

GIOVEDÌ 1° APRILE 1993

104ª Seduta

Presidenza del Presidente
de COSMO

Interviene il ministro del turismo e dello spettacolo Boniver.

La seduta inizia alle ore 9,45.

IN SEDE REFERENTE

Baldini ed altri: Regolazione delle attività di governo del turismo, disciplina dell'impresa turistica e dell'intervento finanziario dello Stato, modifiche e integrazioni alla legge 17 maggio 1983, n. 217 (555)

Modifiche alla legge 17 maggio 1983, n. 217, recante legge-quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica (979)

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 3 marzo.

Il presidente de COSMO avverte che i Gruppi parlamentari hanno designato i componenti del comitato ristretto per la redazione di un testo unificato, che tenga conto del ruolo di coordinamento svolto dal Ministero del turismo e dello spettacolo e della necessità, nell'imminenza della scadenza referendaria, di salvaguardare il pieno esercizio delle competenze regionali in materia.

Il relatore FONTANA ritiene che il comitato ristretto, oltre a lavorare sui due testi normativi, dovrà tenere conto dei disegni di legge n. 634, sulla costituzione della Banca italiana di credito alberghiero, turistico e sportivo, e n. 726, recante modifiche al regolamento per migliorie igieniche negli alberghi.

Il ministro BONIVER, quindi, informa la Commissione che nella giornata di domani presenterà al Consiglio dei Ministri un disegno di legge di riforma del Ministero, concretizzando in tal modo un indirizzo già assunto prima dell'iniziativa referendaria. Esso assumerà il nome di Ministero delle attività artistiche e del tempo libero e sarà caratterizzato

da una struttura amministrativa più snella, conseguente al trasferimento di tutte le competenze in materia di turismo alle regioni, lasciando all'amministrazione centrale soltanto i compiti di indirizzo per quanto concerne la promozione dell'immagine dell'Italia all'estero, di coordinamento generale e di adeguamento del diritto interno alla normativa comunitaria.

Il presidente de COSMO informa la Commissione che il comitato ristretto si riunirà subito dopo la ripresa dei lavori parlamentari; stante, inoltre, l'imminente inizio della seduta dell'Assemblea propone di rinviare il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge.

Conviene la Commissione.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente de COSMO, tenuto conto dell'unanime richiesta dei rappresentanti dei Gruppi che saranno impegnati in altre riunioni parlamentari, avverte che la seduta pomeridiana di oggi, già convocata per le ore quindici, non avrà luogo.

La seduta termina alle ore 10.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

GIOVEDÌ 1° APRILE 1993

59ª Seduta

Presidenza del Presidente
GOLFARI

Interviene il ministro dell'ambiente Valdo Spini.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di delibera del Consiglio dei ministri relativa alla dichiarazione di area ad elevato rischio di crisi ambientale della laguna di Orbetello.

(Parere al Ministro dell'ambiente: *favorevole con osservazioni*)
(R 139 B 00, C 13ª, 0001)

Il relatore FONTANA Albino illustra lo schema di delibera in titolo, sul quale la Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere ai sensi dell'articolo 6 della legge 28 agosto 1989, n. 305 per le aree ad elevato rischio di crisi ambientale. Si sofferma preliminarmente su due problematiche che, a suo modo di vedere, non sono state ancora affrontate in maniera adeguata: si riferisce all'applicazione del principio «chi inquina paghi» nonchè alla realizzazione di un coordinamento efficace fra interventi di difesa del suolo e provvidenze a favore delle aree a rischio di crisi ambientale.

Passando a considerare più specificamente i problemi della laguna di Orbetello – nella sua articolazione in due settori: di ponente e di levante – ricorda come si tratti di area di notevole bellezza, caratterizzata dallo sviluppo di attività intensiva di acquicoltura. I principali problemi dell'area sono riconducibili agli sversamenti in laguna di scarichi pubblici e privati: le idrovore utilizzate per difenderla dall'inquinamento, d'altra parte, hanno provocato danni alle zone marine limitrofe. Gli interventi previsti si articolano secondo due linee fondamentali: depurazione ed allontanamento dalla laguna di tutti gli scarichi idrici; ripristino dell'interscambio con il mare e della circolazione interna delle acque.

Ritiene il testo in esame del tutto congruo rispetto agli obiettivi, e suggerisce quindi che la Commissione si esprima favorevolmente su di esso, conformemente ad una proposta di parere che illustra.

Ad una protesta del senatore TABLADINI (che lamenta la concomitanza dei lavori della Commissione con quelli dell'Assemblea, dichiarando che la sua presenza è unicamente dovuta all'urgenza dell'approvazione del disegno di legge n. 1074 - in attesa del parere della 1ª Commissione - mentre non altrettanto urgente è da ritenersi il provvedimento in discussione) il senatore PARISI Vittorio si associa sottolineando come il Senato stia lavorando da mesi in condizioni di disordine inaccettabile. Non ritiene, poi, che il provvedimento in titolo rivesta particolare urgenza: la laguna di Orbetello, infatti, ha problemi di natura non differente da quelli di altre lagune italiane; essa risente in particolare di una attività di pesca intensiva anomala.

Esistono in Italia problemi di zone a rischio ben più urgenti e non ancora dichiarate tali: trova contraddittorio, quindi, il ricorso allo strumento dell'area a rischio, posto che esistono per il caso di Orbetello modalità di intervento più adeguate. Nè la distrofia estiva delle lagune è da ritenersi di per sé fenomeno allarmante, trattandosi di un fatto naturale.

Dichiara conclusivamente che si asterrà per non danneggiare le popolazioni interessate, ma non può non elevare la propria protesta per il modo di affrontare un problema che ha rilevanza eminentemente locale e che si vuole impropriamente ricondurre entro l'alveo delle «aree a rischio».

Il senatore ANDREINI, pur non opponendosi al provvedimento in titolo, ritiene che l'inserimento tra le aree a rischio di una zona che si caratterizza per una forte produzione di generi alimentari possa avere effetti controproducenti per la zona medesima. Ricordando poi come, a partire dalla legge 349 del 1986, siano state definite numerose aree a rischio per le quali è del tutto carente la rendicontazione da parte del Governo, sollecita al riguardo il Ministro.

Il senatore SPECCHIA esprime voto favorevole al parere proposto dal relatore, pur prendendo atto delle osservazioni del senatore PARISI; anch'egli ritiene, poi, necessario ed urgente che si faccia il punto sulle aree a rischio. Gli risulta, ad esempio, che per le aree di Brindisi e di Taranto non sia stato realizzato alcunché di concreto.

Il senatore TABLADINI si dice d'accordo con il senatore PARISI Vittorio, esprimendo particolare apprezzamento per la sua competenza. È del tutto convinto, poi, che il livello nazionale sia del tutto inadeguato ad affrontare il problema che deve trovare giusta soluzione in ambito provinciale; chiede pertanto una pausa di riflessione per approfondire la materia.

Sulla richiesta di una pausa di riflessione si associa il senatore RUBNER.

Replica il senatore FONTANA Albino, ricordando come la legge preveda l'effettuazione da parte del Governo di una relazione annuale in Parlamento sulla situazione e sugli interventi nelle aree a rischio.

Venendo al caso concreto, ritiene che i problemi della laguna di Orbetello siano di diretta derivazione dell'opera dell'uomo: lo Stato, quindi, non può a suo parere sottrarsi dall'intervenire. Parimenti occorrerà attivarsi per le altre aree lagunari del paese.

Il ministro SPINI riferisce circa i risultati di una Commissione di studio appositamente istituita per la laguna di Orbetello ed esprime preoccupazione per la situazione che si determinerebbe col sopravvenire del periodo estivo in assenza di interventi: la dichiarazione di rischio ambientale è perciò necessaria affinché le opere di salvaguardia possano essere realizzate con la dovuta urgenza.

Il piano per la bonifica di Portoscuso è stato da lui trasmesso al ministro Andreatta ed appena avrà il suo consenso potrà essere messo all'ordine del giorno del Consiglio dei ministri; ritiene comunque giusta la richiesta di una ricognizione di tutte le aree a rischio proveniente dalla Commissione e si impegna in tal senso.

Dopo che il relatore FONTANA Albino ha accolto un'indicazione del presidente GOLFARI – tesa ad integrare il parere con la richiesta al Ministro di una relazione sullo stato di attuazione degli interventi nelle aree a rischio ambientale – la Commissione conferisce mandato al relatore a redigere un parere favorevole con osservazioni.

La seduta sospesa alle ore 16 riprende alle ore 16,30.

IN SEDE REFERENTE

Modifica dell'articolo 18 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante nuovo codice della strada; abrogazione dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada (1074)
(Esame e conclusione)

Il presidente GOLFARI, posto che non è stato ancora acquisito il consenso del Governo per il trasferimento in sede deliberante, propone che si prosegua l'esame del disegno di legge in titolo in sede referente; dà altresì notizia del parere favorevole testè pervenuto da parte della 1ª Commissione permanente. Non essendo stati presentati emendamenti chiede alla Commissione che gli venga conferito mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea.

Il senatore SPERONI, dichiara il voto favorevole della sua parte politica: pur ritenendo che il testo andrebbe modificato ed integrato, in ragione dell'urgenza, si riserva di provvedervi in occasione dell'esame in Assemblea. In particolare reputa necessario acquisire i rilievi avanzati dalla Comunità europea, ove si metta mano ad una revisione del codice della strada. Quanto alla definizione di limiti per i neo-patentati, ritiene più opportuno che essi, conformemente a quanto avviene ad esempio in Portogallo e Lussemburgo, siano fissati in termini di velocità e non con riferimento al tipo di autovettura come è stato erroneamente fatto in Italia.

Venendo più specificamente al testo del disegno di legge in esame, ritiene che – più che ad una abrogazione *tout court* dell'articolo 28 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 – esso dovrebbe puntare alla fissazione di margini ben ponderati fra gli edifici e il bordo della strada. In tal senso presenterà emendamenti in Assemblea.

La Commissione conferisce quindi mandato al relatore a riferire favorevolmente sul disegno di legge in titolo.

La seduta termina alle ore 16,40.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

GIOVEDÌ 1° APRILE 1993

12ª Seduta

Presidenza del Presidente
RADI

Intervengono il direttore e il vice direttore della Direzione tribune della Rai, dottori Fava e Puleo.

La seduta inizia alle ore 14,35.

ARTICOLAZIONE DIBATTITI REFERENDARI

In apertura di seduta il presidente RADI dà conto degli indici di ascolto fatti registrare dalle trasmissioni di tribuna dei *referendum* finora andate in onda, indici che giudica di notevole interesse.

Il Presidente poi, riassunto brevemente l'*iter* delle decisioni e degli orientamenti dell'Ufficio di presidenza relativi al calendario delle tribune referendarie, illustra il contenuto della seguente proposta di delibera:

«La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, nel prendere atto della decisione dell'Ufficio di presidenza allargato ai rappresentanti dei gruppi parlamentari del 10 marzo 1993, e nel recepire gli orientamenti e le indicazioni emerse nel corso dell'Ufficio di presidenza del 24 marzo e dell'Ufficio di presidenza allargato del 30 marzo u.s., relativi al calendario delle tribune per il *referendum* del 18 aprile,

delibera

che la disciplina dei dibattiti già previsti in quel calendario sarà articolata secondo il seguente schema:

n. 11 faccia a faccia di 20 minuti ciascuno, dedicati in prevalenza ai *referendum* in materia elettorale;

n. 1 dibattito di 40 minuti a sei voci (tre a favore, tre contrarie), con la presenza dei giornalisti, sul *referendum* relativo al finanziamento pubblico dei partiti;

n. 1 dibattito di 40 minuti a sei voci (tre a favore , tre contrarie), con la partecipazione dei giornalisti, sul *referendum* relativo alla legge sugli stupefacenti.

Si fa peraltro presente che è stato acquisito il consenso della concessionaria affinché siano riservati idonei spazi, nell'ambito dei programmi-contenitore delle tre reti, da dedicare ai *referendum* sui ministeri dell'agricoltura e del turismo.

Per quanto concerne poi la disciplina degli appelli finali previsti per le giornate di giovedì 15 e di venerdì 16 aprile, la Commissione delibera che per essi venga seguito, nel rispetto del sorteggio già approvato, il criterio dell'alternanza fra posizioni favorevoli e contrarie ai *referendum*.

Si delibera infine che anche all'insieme dei comitati per il NO sia riservato uno spazio negli appelli finali».

La proposta di delibera viene posta ai voti ed approvata.

La seduta termina alle ore 15.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni
criminali similari**

GIOVEDÌ 1° APRILE 1993

Presidenza del Presidente
VIOLANTE

La seduta inizia alle ore 9,30.

*SEGUITO DELL'ESAME DELLA RELAZIONE SUI RAPPORTI TRA MAFIA E POLITICA
(RELATORE: VIOLANTE)*

(A 010 0 00, B 53ª, 0001)

Comunicazioni del Presidente

(A 008 0 00, B 53ª, 0003)

Il Presidente VIOLANTE comunica che in data 31 marzo 1993 il Presidente della Camera ha chiamato a far parte della Commissione il deputato Clemente Mastella in sostituzione del deputato Vincenzo Scotti dimissionario.

Il deputato FOLENA giudica la relazione un documento di grande valore e di grande equilibrio anche se suscettibile di miglioramenti e sviluppi. È un documento che va votato subito e senza rinvii perchè contribuisce ad aprire una nuova pagina.

Ritiene che le preoccupazioni, pur legittime, manifestate ieri dal deputato Sorice, non siano fondate: non si tratta di mettere sotto accusa questo o quel partito, ma si tratta di capire la differenza tra responsabilità politica e responsabilità penale. La lotta alla Mafia non è strumentale alla lotta politica e nella relazione non si fa alcun processo alla Democrazia Cristiana, ma ad una fase politica. La chiusura della Democrazia Cristiana è ingiustificata anche alla luce del tentativo di rinnovamento democristiano avvenuto in Sicilia negli anni 70.

Il deputato FOLENA ribadisce quindi che nella relazione non si fa un collage delle dichiarazioni dei pentiti, ma si mette insieme una serie di indicazioni emerse da tutte le audizioni effettuate dalla Commissione in questi mesi e da tutte le audizioni è emersa la visione di una mafia intesa come sistema di relazioni: e di questo sistema la relazione dà conto. Conclude ribadendo la sua contrarietà a qualsiasi rinvio della votazione ritenendo che così operando, si possa aprire una nuova fase di credibilità politica.

Il deputato MATTEOLI ricorda che è la prima volta che la Commissione antimafia produce un documento sui rapporti tra mafia, politica ed istituzioni; non condivide però il concetto che il sistema politico abbia al suo interno la mafia: la mafia infatti è sempre stata considerata come un problema giudiziario e non politico e la sua forza è sempre derivata da un ruolo di ambiguità tra sistema di potere e sistema politico. Il meccanismo di protezioni e garanzia della mafia è saltato nel momento in cui la crisi economica non ha più consentito di nascondere i finanziamenti; ciò ha comportato, per la mafia, la necessità di ricorrere a procedure di finanziamento più pericolose ed insicure, come la droga ed il sistema degli appalti, consentendo, però, di ottenere un potere enorme in grado anche di gestire il mercato dei favori politici. Bisogna quindi capire fino in fondo il nesso tra Cosa Nostra e potere.

Il deputato MATTEOLI si sofferma quindi sul problema dei pentiti ritenendo inammissibile che costoro possano essere considerati attendibili o meno a seconda che accusino normali delinquenti o politici. I pentiti sono comunque dei criminali e le loro affermazioni vanno attentamente vagliate e provate: non si può però considerarli a priori inattendibili nel momento in cui fanno dichiarazioni sui politici.

Tornando al merito della relazione trova sia di cattivo gusto il voler introdurre, con una forzatura, una propaganda per il «sì» al *referendum* sul sistema elettorale.

Il deputato MATTEOLI ritiene poi ingiustificato il tentativo di voler distruggere tutta la pubblicistica sul fascismo affermando che il fascismo catturò «picciotti» ma fece poi accordi con i capi della mafia.

Il deputato MATTEOLI, dopo essersi soffermato sul fenomeno del Milazzismo, inteso come il primo serio tentativo di mandare la Democrazia Cristiana all'opposizione, conclude ribadendo la necessità di votare la relazione entro domani, senza alcun rinvio ed annuncia la presentazione di una relazione di minoranza.

Il Presidente VIOLANTE avverte che sono in corso votazioni sia alla Camera che al Senato; sospende pertanto la seduta che riprenderà alle ore 15,30.

(La seduta, sospesa alle ore 10,30, è ripresa alle ore 15,30).

Il deputato MASTELLA, intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede un aggiornamento dell'odierno dibattito essendo congiuntamente convocati i gruppi parlamentari di Camera e Senato della Democrazia Cristiana. Chiarisce altresì, che la richiesta non è certo motivata da alcuna volontà ostruzionistica; è inoltre dell'avviso che si giunga ad una analisi comune del problema della mafia e che la relazione possa essere approvata, pur con tutte le possibilità di modifica.

(A 010 0 00, B 53^a, 0002)

Il Presidente VIOLANTE, avvertendo che è consuetudine parlamentare accogliere le richieste di rinvio per impegni di partito, fa il punto sul prosieguo dei lavori; avvertendo che considera accoglibili tutte le proposte di modifica sinora presentate, propone che nella giornata di domani prosegua il dibattito e che si decida quando dovrà aver luogo la sua replica. Nella giornata di martedì 6 aprile verrà presentato il testo della relazione con le modifiche e nel pomeriggio, dalle ore 15 potranno essere effettuate le dichiarazioni di voto e la votazione finale.

Sulla proposta del deputato Mastella darà la parola, ove richiesto, ad un commissario a favore e ad uno contro.

Il senatore DE MATTEO è favorevole alla proposta del deputato Mastella.

Il Presidente VIOLANTE pone in votazione la proposta di rinviare a domani il seguito del dibattito e di proseguire secondo il programma proposto.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 15,40.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per le riforme istituzionali

GIOVEDÌ 1° APRILE 1993

Presidenza del Presidente
IOTTI

La seduta inizia alle ore 10,50.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEGLI ESITI DEI COMITATI «FORMA DI STATO» E «FORMA DI GOVERNO»

Il Presidente Nilde IOTTI ricorda che nella seduta del 24 marzo scorso la Commissione ha iniziato l'esame del nuovo testo dell'articolo 70 della Costituzione elaborato dal Comitato «Forma di Stato» e dei relativi emendamenti. Fa poi presente che il Comitato costituito per l'esame degli emendamenti ha proceduto ad una valutazione preliminare degli emendamenti stessi. Ricorda inoltre che l'Ufficio di Presidenza della Commissione integrato dai rappresentanti dei gruppi ha proceduto alle audizioni dei rappresentanti delle regioni e del mondo scientifico.

La Commissione passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti al nuovo testo dell'articolo 70 della Costituzione elaborato dal Comitato «Forma di Stato».

La Commissione respinge l'emendamento Nania ed altri 70.39, volto a sopprimere l'articolo 70 del testo del Comitato.

Il referente Silvano LABRIOLA (gruppo del PSI) illustra gli emendamenti relativi all'articolo 70 della Costituzione da lui predisposti sulla base delle indicazioni emerse nell'ambito dei lavori del Comitato costituito per l'esame degli emendamenti. Preannuncia quindi il suo orientamento favorevole su alcuni punti degli emendamenti Guzzetti ed altri 70.2, Barbera ed altri 70.42, Maccanico 70.25 e Mattarella 70.49.

Il Presidente Nilde IOTTI ritiene che la Commissione debba procedere preliminarmente alla votazione del punto 1 dell'emendamento Guzzetti ed altri 70.2, nonché degli emendamenti Riz e Caveri 70.47 e Misserville ed altri 70.3.

Dopo un intervento del senatore Giuseppe GUZZETTI (gruppo della DC), il referente Silvano LABRIOLA (gruppo del PSI) invita i presentatori a ritirare i suddetti emendamenti, esprimendo perplessità

sul punto 1 dell'emendamento Guzzetti ed altri 70.2 e parere contrario sugli emendamenti Riz e Caveri 70.47 e Misserville ed altri 70.3.

Dopo una discussione in cui intervengono il senatore Luciano GUERZONI (gruppo del PDS), il Presidente Nilde IOTTI ed i deputati Guido BODRATO (gruppo della DC), Adriano BIASUTTI (gruppo della DC), Antonio PATUELLI (gruppo liberale), Sergio MATTARELLA (gruppo della DC), il senatore Antonio MACCANICO (gruppo repubblicano), i deputati Domenico NANIA (gruppo MSI-Destra nazionale) e Augusto BARBERA (gruppo del PDS), il senatore Roland RIZ (gruppo misto) ed il deputato Francesco D'ONOFRIO (gruppo della DC), la Commissione approva il punto 1 dell'emendamento Guzzetti ed altri 70.2.

Avendo il referente Silvano LABRIOLA (gruppo del PSI) espresso parere contrario sull'emendamento Riz e Caveri 70.47, il Presidente Nilde IOTTI propone di accantonare l'emendamento Riz e Caveri 70.47.

La Commissione concorda.

Avendo espresso parere contrario il referente Silvano LABRIOLA (Gruppo del PSI), la Commissione respinge quindi l'emendamento Misserville ed altri 70.3.

Il Presidente Nilde IOTTI, essendo imminenti votazioni in Assemblea, propone di rinviare il seguito dell'esame. Propone, altresì, visti gli impegni pomeridiani della Camera e del Senato, di sconvocare la seduta pomeridiana odierna della Commissione prevista per le ore 17,30.

La Commissione concorda con le proposte del Presidente.

MODIFICA NELLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE (A 008 0 00, B 67^a, 0005)

Il Presidente Nilde IOTTI avverte che, in seguito alle dimissioni rassegnate dal deputato Paolo Cirino Pomicino, entra a far parte della Commissione il deputato Adriano Biasutti.

SULLE DIMISSIONI DALLA COMMISSIONE DEL SENATORE ANTONIO GAVA (A 008 0 00, B 67^a, 0006)

Il Presidente Nilde IOTTI avverte che il senatore Antonio GAVA ha rassegnato al Presidente del Senato le dimissioni da membro della Commissione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE (A 007 0 00, B 67^a, 0003)

Il Presidente Nilde IOTTI ricorda che il deputato Augusto BARBERA ha rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico di Vicepre-

sidente della Commissione. Ritiene quindi che la Commissione debba procedere al più presto alla elezione del Vicepresidente. Propone quindi che si proceda all'elezione del Vicepresidente nella prima riunione utile della Commissione e cioè mercoledì 21 aprile 1993.

La Commissione concorda con la proposta del Presidente.

La seduta termina alle ore 11,50.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per il parere al Governo sui testi unici concernenti
la riforma tributaria

GIOVEDÌ 1° APRILE 1993

14ª Seduta

Presidenza del Presidente
FAVILLA

La seduta inizia alle ore 9,20.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Comunicazioni del Presidente in ordine alla deliberazione di un'indagine conoscitiva in materia di trattamento tributario dei redditi della famiglia e di agevolazioni fiscali alle associazioni senza scopo di lucro
(R 048 0 00, B 80ª, 0001)

Il Presidente FAVILLA avverte che la seduta odierna fa seguito ad una riunione dell'Ufficio di Presidenza, allargato ai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, tenutasi la scorsa settimana. Ricorda quindi che nello scorcio finale del 1992 la Commissione ha espletato una intensa attività, in quanto chiamata ad esprimere parere su schemi di decreti legislativi riguardanti materie di grande rilevanza, ed ha svolto in tale occasione un lavoro assai apprezzato, nonostante i ristretti tempi a disposizione. Il 31 dicembre scorso è peraltro scaduto il termine utile al Governo per l'esercizio della delega in tema di riforma delle agevolazioni e del trattamento tributario della famiglia. Per questi motivi, la Camera dei deputati aveva introdotto, in occasione del dibattito per la conversione del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, alcuni emendamenti all'articolo 3 del disegno di legge di conversione, nei quali si riaprivano taluni termini per l'esercizio di deleghe da parte dell'Esecutivo e gli si conferivano altresì deleghe nuove, segnatamente in materia di disciplina tributaria della determinazione del reddito di impresa. Il Senato non ha ritenuto però opportune tali modifiche, e ne ha pertanto cassato la previsione al citato articolo 3. Nel frattempo, il Governo dovrebbe sottoporre al Parlamento lo schema di decreto legislativo in materia di riordino della tassazione dei redditi da capitale, il cui termine dovrebbe venire a scadenza nel settembre prossimo. Si attende pertanto la presentazione di tale testo, anche se il trascorrere del tempo e le note difficoltà nelle quali versa l'Esecutivo costituiscono fonte di evidente preoccupazione. In ordine all'adeguamento dei testi unici alla normativa nel frattempo intervenuta, ivi inclusa quella comunitaria, è giunta notizia che il Ministero delle finanze intenderebbe predisporre un nuovo testo in materia di IVA. Al riguardo, va ricordato che

la Commissione si è già precedentemente espressa su uno schema sottoposto dal Governo, ma mai definitivamente varato, e che risulta in ogni caso superato alla luce delle modifiche legislative successivamente intercorse.

La proposta di indagine conoscitiva oggi all'ordine del giorno intende pertanto consentire alla Commissione di svolgere adeguatamente le proprie attività istruttorie, evitando di essere chiamata ad esprimersi sui testi governativi in tempi eccessivamente ristretti. Su tale proposta si sono registrate ampie convergenze nell'Ufficio di Presidenza dianzi citato; è ora opportuno acquisire il formale consenso della Commissione e tracciare il programma dei lavori.

Sulle comunicazioni del Presidente si apre il dibattito.

Il senatore VISCO manifesta apprezzamento per la metodologia di lavoro proposta dal Presidente, convenendo che la Commissione non debba limitarsi ad esaminare i testi proposti dal Governo, ma debba svolgere un'attività istruttoria generale e preliminare sulle questioni ancora aperte. Gli argomenti suggeriti dal Presidente sono di notevole rilevanza. È peraltro assai grave che il Governo, pur avendo acquisito in tempo utile il relativo parere da parte della Commissione, non abbia proceduto all'emanazione del testo unico in materia di IVA: di ciò va addebitata una precisa responsabilità all'ultimo Esecutivo in carica nella precedente legislatura e segnatamente a quel Ministro delle finanze. È pertanto opportuno sollecitare a tale riguardo l'attenzione del Governo; la Commissione dovrebbe peraltro tener conto del parere già espresso nella precedente occasione.

I temi sui quali dovrebbe aver luogo la proposta indagine conoscitiva riguardano problemi di grande complessità, che attengono a due questioni differenziate, il trattamento tributario dei redditi della famiglia e le agevolazioni fiscali agli enti non commerciali operanti nell'area del *non profit*, e che entrambe concorrono alla determinazione del modello di stato del benessere che si intende realizzare. La questione centrale è quella di stabilire l'equilibrio desiderato tra interventi di sostegno monetario diretto o indiretto e di servizi. Al riguardo occorre partire dalla considerazione dei due modelli contrapposti. Da un lato c'è l'esperienza europea, basata su un sostegno dei redditi familiari e dei bisogni gestito direttamente dalla spesa pubblica. Questo modello è stato recentemente messo in discussione, e la preferenza sembrerebbe essersi spostata in direzione di quello statunitense, che implica un sostegno monetario attraverso la spesa fiscale, senza alcuna assunzione di responsabilità del mondo politico nei confronti delle situazioni di bisogno. Il risultato è un aumento assai rilevante delle disuguaglianze, tanto che le recenti statistiche attestano che negli Stati Uniti il 17 per cento della popolazione si troverebbe al di sotto della linea di povertà. Sarebbe pertanto opportuno procedere innanzitutto all'audizione di esperti, individuati senza seguire necessariamente un criterio di stretta rappresentanza politica, i quali abbiano approfondito specificamente l'esperienza italiana e straniera, onde evitare che l'indagine si limiti ad una raccolta di richieste diverse e tra loro difficilmente compatibili.

Convieni con la proposta del Presidente anche l'onorevole LATRONICO, manifestando altresì consenso per l'impostazione pratica proposta dal senatore Visco.

Anche l'onorevole GUALCO giudica particolarmente opportuno procedere alla indagine conoscitiva nelle materie proposte, ritenendo di grande utilità la metodologia di lavoro della Commissione suggerita dal Presidente.

L'onorevole FERRARI esprime del pari consenso, illustrando le motivazioni per le quali la Commissione finanze della Camera dei Deputati aveva ritenuto di introdurre nella legge di conversione del citato decreto-legge n. 16 emendamenti che consentissero la riapertura dei termini per l'esercizio della delega da parte del Governo. Anch'egli giudicherebbe un errore se la Commissione non utilizzasse il tempo ora disponibile per approfondire alcune questioni aperte. Suggerisce comunque di svolgere un adeguato approfondimento anche degli aspetti concernenti la disciplina tributaria dei redditi da capitale, sulla quale recentemente la Commissione finanze della Camera ha acquisito chiarimenti da parte del Presidente della CONSOB.

A giudizio del senatore RASTRELLI è indispensabile chiarire preliminarmente quale sia il livello di operatività della Commissione. Pur apprezzando l'iniziativa del Presidente, egli esprime il timore che essa si risolva in un approfondimento puramente accademico delle questioni, data l'incertezza delle sorti del Governo e della legislatura.

Il Presidente FAVILLA, rivolto un ringraziamento agli intervenuti, ritiene possa accogliersi l'ipotesi di procedere preliminarmente all'audizione di esperti, sottolineando l'opportunità di conseguire innanzitutto un quadro organico delle normative in vigore in altri Paesi.

La Commissione concorda quindi di procedere ad una indagine conoscitiva in materia di trattamento tributario dei redditi della famiglia e di agevolazioni fiscali alle associazioni senza scopo di lucro, dando mandato al Presidente Favilla di richiedere il prescritto consenso del Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del Regolamento.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE (A 008 0 00, B 80^a, 0001)

Il Presidente FAVILLA coglie altresì l'occasione per segnalare che nella prossima seduta della Commissione, dopo l'interruzione dei lavori parlamentari per le festività pasquali e lo svolgimento della consultazione referendaria, occorrerà procedere alla necessaria integrazione dell'Ufficio di Presidenza, con l'elezione di un Vice-Presidente, essendosi da tempo dimesso da tale carica e da componente della Commissione il senatore Garofalo.

La seduta termina alle ore 10,15.

SOTTOCOMMISSIONI

DIFESA (4ª)

Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 1° APRILE 1993

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del Presidente della Commissione Vincenzo BONO PARRINO, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 9ª Commissione:

Riforma del Ministero dell'agricoltura (867): *parere favorevole con osservazioni;*

Riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e istituzione del Ministero delle politiche agro-alimentari e delle risorse rurali (1088): *parere non ostativo;*

alla 10ª Commissione:

Conversione in legge del decreto-legge 23 marzo 1993, n. 74, recante disposizioni interpretative del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, recante soppressione dell'EFIM (1092): *parere favorevole.*

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari

Venerdì 2 Aprile 1993, ore 9

- Seguito dell'esame della relazione sui rapporti tra mafia e politica.
 - Comunicazioni del Presidente.
-

